

# CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

## INTRODUZIONE ALL'EURO

### GUIDA OPERATIVA

#### SOMMARIO

*Presentazione*

*Premesse e scenari*

*1) Considerazioni generali*

*2) La graduale introduzione dell'euro da parte delle istituzioni comunitarie*

*3) Il c.d. principio di continuità*

*4) Il ruolo dell'autonomia privata: casi e modalità di una possibile scelta derogatoria rispetto al principio di continuità*

*5) Gli effetti dell'introduzione dell'euro sui rapporti giuridici in corso: le regole di conversione*

*6) Indicazione in strumenti giuridici di importi in lire successivamente al 31 dicembre 2001*

*7) Gli effetti dell'introduzione dell'euro sui parametri di indicizzazione*

*8) Gli effetti dell'introduzione dell'euro sui titoli di credito e sul denaro*

*9) Gli effetti dell'introduzione dell'euro sulla contabilità e sul bilancio*

*10) Gli effetti dell'introduzione dell'euro nelle società azionarie (società per azioni e in accomandita per azioni)*

*11) Gli effetti dell'introduzione dell'euro nelle società a responsabilità limitata*

*12) Gli effetti dell'introduzione dell'euro nelle società cooperative*

*13) Gli effetti dell'introduzione dell'euro nelle società di persone e negli altri enti di diritto privato*

*14) Gli effetti dell'introduzione dell'euro sui prestiti obbligazionari emessi dalle società azionarie*

*15) Gli effetti dell'introduzione dell'euro nel diritto pubblico e negli adempimenti tributari*

*Riferimenti normativi*

## **PRESENTAZIONE**

La guida operativa del Consiglio Nazionale del Notariato per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento giuridico rappresenta un contributo alla riflessione su alcuni temi ricorrenti nell'esame delle questioni connesse alla storica svolta verso e dentro l'Europa.

Lo spirito del lavoro è di interpretare la comune volontà dei popoli d'Europa e del legislatore sovranazionale rivolta ad eliminare ogni ostacolo per consentire un passaggio naturale all'uso della nuova moneta.

Il notariato, nel solco di una tradizione doverosamente rivolta al servizio dei cittadini e delle istituzioni, ha sentito di dover produrre uno sforzo interpretativo che realizzi pienamente l'intento di guidare con sicurezza la collettività al grande cambiamento assolvendo in pieno e con naturale realismo ai propri compiti di garanzia e tutela dei cittadini e della sicurezza del traffico giuridico.

Con il medesimo spirito i lettori e, in specie, gli operatori del diritto potranno trovare nella pubblicazione gli strumenti e i principi idonei ad orientarsi nei problemi del passaggio all'Euro contribuendo tutti a realizzare l'interesse primario della società e la comune volontà politica.

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

## **PREMESSE E SCENARI**

Siamo alla fine del periodo transitorio iniziato il 1° gennaio 1999, e dal 1° gennaio 2002 (l'€-day) l'euro diventa l'unica moneta dei dodici Paesi di Eurolandia (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), sostituendosi alle monete nazionali (c.d. *change-over*) ai tassi di conversione irrevocabilmente fissati il 31 dicembre 1998, suddiviso in unità divisionali espresse in cento centesimi, mentre cessa la doppia divisione nelle unità monetarie nazionali (taglie non decimali: già oggi, e fino al 31 dicembre 2001, le monete nazionali sono una delle due possibili espressioni, decimale/non decimale, dell'euro); d'ora in poi abbiamo solo l'euro (scritto tutto in minuscolo, ed invariabile anche al plurale), diviso in centesimi denominati, in ogni lingua, cent, taglie decimali. La sigla €, vuole ammiccare all'epsilon, quindi alle origini della nostra cultura e alla prima lettera della parola Europa. Mentre il glifo, cioè i due trattini, evoca il concetto di stabilità monetaria.

E' opinione ormai largamente accettata, che il mercato unico europeo rappresenta un formidabile promotore di riforme economiche prima, e di conquiste di libertà sociale ed esistenziale, poi, allo scopo, strategico o visionario, di raggiungere la meta dell'unione politica attraverso la progressiva messa in comune di consuetudini e di istituzioni, senza avere la pretesa di raggiungere il Bene Supremo, ma più realisticamente, un benessere allargato.

E' anche la prima volta che degli Stati rinunziano spontaneamente alla sovranità monetaria per realizzare una unione monetaria sovranazionale che è uno dei passi più importanti verso l'unione politica.

Cogliamo il significato simbolico di questo evento: degli Stati, Stati che da sempre considerano una propria prerogativa gelosamente custodita il battere moneta, lasciano che essa esca, insieme con la banca centrale, dalla sfera dello Stato nazionale, dando vita per la prima volta

ad una concezione della moneta come espressione di una comunità sociale che può prescindere dall'esistenza di uno Stato sovrano di emissione!

Tutto ciò però, per la verità, è stato vissuto fino ad oggi in modo scettico, distratto, o entusiasta, comunque come qualcosa di astratto.

Ed invece in questo evento vi è molto di più e di diverso, una novità importante e molto concreta, perché l'Europa cessa di essere qualcosa di cui si parla solamente, e passa letteralmente nelle mani, nella mente di milioni di individui che costituiscono i popoli d'Europa.

Adesso per la prima volta, la realizzazione della costituzione economica europea irrompe nella realtà quotidiana del nostro lavoro, del nostro denaro e dei nostri affari, e ci rende autori diretti del processo.

Soffermiamoci su questo: accettare da uno sconosciuto, da uno straniero, un pezzo di carta privo di valore intrinseco, quale è la moderna moneta, sganciata da standard reali come l'oro, in cambio di beni o lavoro faticosamente prodotti, è sempre stata, se ci si pensa, una delle più straordinarie prove di fiducia che le persone possono esprimere verso la società cui appartengono, uno di quei gesti che nella loro ripetitività, minima nel comprare il giornale, o massima, nei grandi affari, avvengono perché presuppongono senza nemmeno pensarci, la condivisione di un patrimonio culturale comune di identità nazionale e di appartenenza. Ma mentre avvengono, rafforzano la comune storia e il comune destino; da oggi sarà uno di quei gesti che, compiuto ogni giorno infinite volte, fonderà, confermerà, la condivisione da parte di 290 milioni di persone, anche della propria reciproca appartenenza alla comunità allargata chiamata Europa, così come fino ad oggi, abbiamo più o meno serenamente contato sulle nostre banconote nazionali.

Tommaso Padoa-Schioppa ci ricorda, a questo proposito, come tutto vada relativizzato e storicizzato e che il nostro tradizionale, rassicurante, familiare mondo nazionale, ha avuto un inizio nella fusione di unità più piccole, ed altro non è se non un quadro che gli Stati nazionali, in un certo momento storico, ormai assorbito da generazioni, hanno costruito, creando un proprio spazio dove hanno dato gli stessi beni che l'UE cerca di dare nel proprio e ancor nuovo spazio; "erano spazi geografici apparentemente più limitati, ma in realtà, se misurati sui tempi - ieri e oggi - del viaggiare e del trasportare, ben più ampi di quello europeo oggi." Perché allora, se è vero, come è vero, che tutto è così relativo, lasciarci sorprendere, o preoccupare? Non dovremmo, soprattutto noi italiani che viviamo dove sono fiorite le esperienze universalistiche più profonde, da Roma al Cristianesimo, dall'esperienza del diritto comune al Rinascimento, sentirci più attrezzati per partecipare a quest'ordine capace di essere accessibile a popoli, culture e tradizioni diversi?

I professionisti sono in prima linea con la loro autorevolezza, competenza, accuratezza, in questa fase di transizione, ed hanno il compito - meglio, il dovere - di partecipare all'opera di guida della gente, che ad essi guarda, prima di tutto per avere rassicurazione.

Come ammonisce il Tesoro, "è un imperativo etico che il processo di costruzione europea non divenga causa di emarginazione, poiché sarebbe contraddittorio con i valori su cui poggia l'Unione Europea. Ed è interesse comune, perché se anche una minoranza della popolazione non si sarà abituata alla nuova unità di misura, sarà più difficile e più lungo per tutti effettuare i pagamenti alle casse quando, nel gennaio 2002, le nuove banconote e monete sostituiranno le lire."

Per primi quindi i professionisti debbono liberarsi di pregiudizi, resistenze, incomprensioni e timori, e maneggiare con padronanza il nuovo mezzo.

E qui è molto importante l'approccio, l'attitudine che debbono avere in particolare i giuristi: dobbiamo ricordare che il principio della continuità domina, come vedremo meglio, la scena dell'avvento dell'euro.

Lo stesso D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, conformandosi alla medesima espressione del Regolamento (Ce) 1103/97, denuncia nella sua redazione la preoccupazione di non lasciare spazi che sfuggano all'applicazione del principio, e dichiara che gli strumenti giuridici che ne risentono, sono: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento. In una parola, tutto.

Poi, i professionisti debbono in un certo senso considerarsi come degli ufficiali che hanno l'ordine di condurre con sicurezza la propria gente all'obiettivo-euro, quindi dotandosi di una *forma mentis* finalmente liberata da incertezze e ritrosie; l'esempio di razionale sicurezza dato dalle persone alle quali la società riconosce autorevolezza e *leadership* è molto importante per diffondere fra la gente la fiducia che tutto funzionerà.

Dunque, questo ordine è che il principio con tutta evidenza pretende imperativamente che si trovi il modo di rendere compatibile con il cambiamento, ogni elemento di ogni strumento giuridico e questo con il minimo sforzo ed il minimo sacrificio.

Allora, non dovremo indulgere ad atteggiamenti in punto di diritto, formalistici e autoreferenziali, e dovremo imporci un abito realistico, coerente con la cifra più originale della formazione europea, che procede a balzi, senza schemi, sperimentando pratiche formule politiche e di aggregazione.

Per questo gli appunti che seguono intendono fornire strumenti di comprensione capaci di funzionare come una bussola, il cui ago è attratto come magneticamente, dal principio della continuità e della neutralità, e non hanno la pretesa di essere, più che "istruzioni per l'uso".

Per approfondire specificamente le singole aree interessate all'euro, si suggerisce di visitare il sito [www.tesoro.it/euro](http://www.tesoro.it/euro), e, qui, Euronorma, dove si potrà avere un quadro completo della normativa in vigore, sia comunitaria, che nazionale, primaria e secondaria.

## **1) CONSIDERAZIONI GENERALI**

*L'introduzione dell'euro costituisce un evento di sostituzione monetaria.*

*Con l'euro più stati sovrani abdicano, a favore dell'Unione europea, ad una parte della propria sovranità.*

*La materia dell'euro è regolata dal diritto comunitario in maniera uniforme per tutti i Paesi aderenti all'Unione Economica e Monetaria (UEM).*

*Le norme dettate dai singoli stati aderenti all'UEM in tema di euro sono gerarchicamente subordinate rispetto a tutte le norme comunitarie.*

L'introduzione dell'euro quale valuta avente corso legale nell'ordinamento dell'Italia e degli altri stati aderenti all'Unione Economica e Monetaria (UEM) costituisce una delle conseguenze di più rilevante impatto economico e sociale determinate dalla partecipazione del singolo stato nazionale all'Unione Europea.

La sostituzione dell'euro alla lira e alle altre valute nazionali costituisce infatti un'ipotesi di sostituzione monetaria, ovvero un evento in forza del quale la valuta muta la propria denominazione e consistenza, conservando tuttavia le medesime funzioni già in precedenza riconosciute dall'ordinamento.

L'evento differisce dalle precedenti ipotesi di sostituzione monetaria note dalla storia (si pensi alla periodicità di tali eventi in alcuni stati sudamericani, oppure alle vicende del rublo russo dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, oppure ancora alle vicende del marco tedesco nell'immediato dopoguerra o dopo la riunificazione tedesca del 1991) in quanto deriva non da esigenze di riassetto di un singolo stato a seguito di eventi economici o politici eccezionali, bensì dalla libera scelta effettuata da più stati sovrani di abdicare, limitatamente alla funzione monetaria, ad una parte della propria sovranità, a beneficio di un'entità sovranazionale quale appunto l'Unione Europea.

Questa elementare considerazione impone di per sé di collocare l'intera vicenda, al fine dell'individuazione delle fonti che regolano dal punto di vista giuridico la materia, nel contesto proprio dell'Unione Europea, e quindi del diritto comunitario.

L'operatore ed il cittadino italiano che intendano approfondire taluni aspetti giuridici dell'introduzione dell'euro dovranno quindi abbandonare l'abitudine di consultare direttamente i propri codici nazionali e le proprie leggi complementari nazionali. Essi, piuttosto, dovranno individuare le norme fondamentali all'interno del trattato dell'Unione Europea e del trattato della Comunità Europea, come (rispettivamente) introdotti e modificati ad opera dei trattati che si sono succeduti nel corso degli Anni Novanta, e, soprattutto, nelle c.d. fonti comunitarie derivate, ovvero in quei provvedimenti normativi emessi dalle istituzioni comunitarie secondo le regole stabilite nei trattati e direttamente efficaci nei singoli stati nazionali.

La disciplina giuridica dell'euro, in particolare, si trova contenuta nei due regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea emessi rispettivamente in data 17 giugno 1997, n. 1103 (vincolante per tutti gli Stati membri) e in data 3 maggio 1998, n. 974 (vincolante esclusivamente per gli stati aderenti all'Unione Economica e Monetaria).

Attualmente, fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria l'Austria, il Belgio, la Francia, la Germania, la Grecia, la Finlandia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna. Fanno invece parte dell'Unione Europea, ma non dell'Unione Economica e Monetaria, la Danimarca, la Gran Bretagna e la Svezia.

Le norme dettate dal legislatore nazionale, i regolamenti amministrativi e le circolari emanate dalle diverse autorità nazionali nelle materie di competenza di ciascuna sono ovviamente a loro volta vincolanti, nell'ambito del territorio italiano, ma operano con il valore gerarchico ed i limiti loro propri, e cioè in via subordinata rispetto alle norme di diritto comunitario.

## **2) LA GRADUALE INTRODUZIONE DELL'EURO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE**

*Le istituzioni comunitarie hanno voluto introdurre l'euro in maniera graduale.*

*Dal 1° gennaio 1999 l'euro è la valuta legale dei Paesi aderenti all'UEM e sostituisce le singole valute nazionali secondo i tassi irrevocabili di conversione fissati dalle istituzioni comunitarie (1 euro = 1936,27 lire).*

*Fino al 31 dicembre 2001 è previsto un periodo transitorio durante il quale le singole valute nazionali restano in vigore come unità frazionarie non decimali dell'euro.*

*Durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato solo come moneta scritturale, non essendo ammessa circolazione di monete e banconote.*

*Al termine del periodo transitorio, le singole valute nazionali cesseranno di avere corso legale, salva la possibilità, fino al 28 febbraio 2002 per la lira, di continuare ad utilizzare le monete e le banconote in circolazione (c.d. periodo di doppia circolazione).*

*Durante il periodo transitorio, vige il principio "nessun obbligo, nessun divieto" per quanto riguarda la scelta della valuta tra euro e valuta nazionale.*

In conseguenza di quanto sopra detto, per affrontare con la dovuta consapevolezza le principali questioni operative che l'introduzione dell'euro solleva, occorre dedicare qualche riflessione preliminare alle stesse norme comunitarie, per individuare, soprattutto all'interno dei due menzionati regolamenti del Consiglio, la "filosofia" di fondo che ha guidato le istituzioni comunitarie in questa delicata vicenda ed i principi generali che devono orientare ogni interprete ed ogni operatore.

La prima osservazione, in tale ottica, riguarda la grande cautela che ha ispirato le istituzioni comunitarie nell'individuazione del percorso e delle concrete modalità che portano alla moneta unica, che assume una rilevanza del tutto simile alla grande determinazione mostrata dalle stesse istituzioni nel perseguire senza proroghe e senza ripensamenti questo obiettivo, ritenuto strategico per i futuri sviluppi dell'integrazione europea. Tale cautela si coglie non solo a livello della formulazione delle premesse (c.d. "considerando") e dello stesso testo delle norme giuridiche, ma anche nelle valutazioni politiche e negli interventi mediatici degli esponenti comunitari, ove si assiste ad un continuo sforzo di circondare l'introduzione dell'euro da una rassicurante aura di normalità.

La sostituzione monetaria in primo luogo coinvolge un rilevante numero di cittadini di diversa estrazione sociale e cultura, in secondo luogo va ad incidere su un vero e proprio simbolo della sovranità degli stati nazionali, quale la moneta, di grande impatto emotivo e di grande radicamento storico (soprattutto per gli stati nazionali di maggiore tradizione), infine, in terzo luogo, è destinata a sconvolgere il quotidiano comportamento e modo di pensare di ciascuno. La consapevolezza di tutto ciò ha suggerito alle istituzioni comunitarie stesse di prevedere negli accennati regolamenti comunitari il c.d. principio di gradualità dell'introduzione dell'euro.

Più precisamente, preso atto che l'introduzione dell'euro, dal punto di vista giuridico e monetario, coincide con il giorno 1° gennaio 1999 (da tale data la valuta avente corso legale negli stati aderenti è appunto l'euro), il citato regolamento comunitario 974/1998 introduce il c.d. periodo transitorio (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), caratterizzato dalla coesistenza con l'euro, limitatamente all'ambito territoriale dello stato di appartenenza, delle singole valute nazionali, considerate alla stregua di unità frazionarie non decimali dell'euro (secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato dalle istituzioni comunitarie stesse anteriormente all'inizio del periodo; per l'Italia, 1 euro = 1936,27 lire).

In nome dello stesso principio di gradualità, la normativa comunitaria ha stabilito altresì che:

- durante il periodo transitorio, l'euro può essere utilizzato esclusivamente come moneta scritturale, essendo la concreta emissione e diffusione delle banconote e delle monete metalliche in euro differita al giorno 1° gennaio 2002;

- anche successivamente alla scadenza del periodo transitorio le singole valute nazionali, per un periodo non eccedente i sei mesi (termine che può essere abbreviato da parte dei singoli legislatori nazionali ed è stato effettivamente abbreviato a due mesi dall'Italia) e limitatamente all'utilizzo di banconote e monete metalliche, continuano ad avere corso legale quali unità frazionarie dell'euro (c.d. periodo di doppia circolazione o di ultrattività delle banconote e monete nazionali, per l'Italia dal giorno 1° gennaio 2002 al giorno 28 febbraio 2002).

Ne consegue, in forza dell'accennato principio di gradualità dell'introduzione dell'euro, che, relativamente all'Italia, pure essendo l'euro la valuta legale a partire dal giorno 1° gennaio 1999, si è avuto un primo periodo in cui vi è stata coesistenza dell'euro con le lire limitatamente ai pagamenti non eseguibili in banconote o monete metalliche (coincidente con il

periodo transitorio 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001), ed un secondo periodo in cui vi sarà ancora coesistenza dell'euro con le lire limitatamente questa volta ai pagamenti eseguibili in banconote o monete metalliche (1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002).

Successivamente allo scadere del c.d. periodo di doppia circolazione, la lira cesserà definitivamente di avere ogni corso legale e le banconote e monete metalliche ancora in circolazione dovranno essere cambiate in euro secondo le modalità stabilite dalle singole norme nazionali (fino al 30 giugno 2002 il cambio potrà avvenire presso qualsiasi banca; successivamente, per un periodo massimo di dieci anni, il cambio potrà avvenire soltanto presso la Banca d'Italia).

La seconda osservazione che può farsi in merito alla "filosofia" e ai principi generali che hanno guidato le istituzioni comunitarie nell'introduzione dell'euro, riguarda la grande flessibilità che si è inteso conferire durante il periodo transitorio all'utilizzazione della nuova valuta legale.

Principio generale durante il periodo transitorio è infatti quello della libertà di scelta della valuta nell'ambito dei diversi "strumenti giuridici", ovvero nell'ambito dei diversi atti, contratti, leggi, ecc. posti in essere nel singolo ordinamento, espresso nella regola "nessun obbligo, nessun divieto": fermo il limite dell'inutilizzabilità dell'euro per i pagamenti in banconote o in monete metalliche, nessun vincolo di scelta della nuova valuta è posto durante il periodo transitorio, ammettendosi che in qualsiasi strumento giuridico si continui a fare riferimento esclusivamente alle lire.

La regola "nessun obbligo, nessun divieto", dettata all'evidente fine di rendere più graduale e quindi meglio assimilabile dai cittadini e dagli stessi operatori professionali l'introduzione della nuova valuta, soffre talune eccezioni soltanto in determinate materie tassativamente individuate dal regolamento comunitario 974/1998 (cfr. art. 8, soprattutto commi 4 e 5), quali, ad esempio, l'obbligo di quotazione in euro dei titoli in borsa e, in generale, nei mercati ove vengono negoziati gli strumenti finanziari.

La scelta di introdurre l'euro secondo le modalità graduali e flessibili cui si è fatto cenno ha tuttavia determinato, come peraltro non era difficile pronosticare, un'inerzia a vantaggio della valuta nazionale, che continua ad essere oggetto di un utilizzo pressoché esclusivo e che continua a fungere come riferimento giuridico per gli "strumenti giuridici" e psicologico per la vita quotidiana dei cittadini, con la conseguenza che il vero e proprio impatto "choc" dell'introduzione della nuova valuta sarà rinviato al 1° gennaio 2002 (quando cominceranno a circolare la banconote e le monete metalliche in euro) o, più probabilmente, al 1° marzo 2002 (quando cesseranno di circolare le banconote e le monete metalliche in lire).

### **3) IL C.D. PRINCIPIO DI CONTINUITA'**

*La materia dell'euro è disciplinata da un principio generale, definito come principio di continuità, in forza del quale l'introduzione della nuova valuta non può modificare alcuno dei termini di qualsiasi strumento giuridico.*

*L'introduzione dell'euro non può quindi essere invocata da alcuna persona per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi o per pretendere che abbia luogo una rinegoziazione di contratti e rapporti giuridici pendenti.*

Il principio basilare che regola l'introduzione nell'euro, codificato in termini solenni e categorici dall'art. 3 del regolamento Ce 1103/1997, è costituito dal c.d. principio di continuità (da alcuni considerato, nella specifica e particolare ottica dei rapporti negoziali in corso, come principio di neutralità), in forza del quale "l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di

qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico".

La norma fa uso di un'espressione fino ad oggi estranea al lessico giuridico italiano, quale appunto "strumento giuridico", al fine di individuare nei termini più ampi possibili l'ambito della propria applicazione, estesa non soltanto agli atti e ai rapporti giuridici dei privati, ma anche agli atti e ai rapporti giuridici concernenti la pubblica autorità, a cominciare dall'emanazione di una legge o di un provvedimento amministrativo.

La finalità della norma, e quindi del principio di continuità da essa codificato, consiste nell'impedire che l'introduzione dell'euro possa essere invocata da qualsivoglia persona o soggetto per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi o, più genericamente, per rinegoziare o pretendere l'avvenuta modificazione di determinati rapporti giuridici.

Le istituzioni comunitarie, cioè, non hanno ignorato che tutti i principali ordinamenti degli stati aderenti prevedono degli istituti, nel proprio diritto dei contratti, di matrice legale o giurisprudenziale, destinati ad attribuire rilevanza a quelle sopravvenienze imprevedibili al momento della conclusione del contratto ed idonee ad alterare l'originario equilibrio fissato dai contraenti, al fine di consentire alla parte danneggiata dalle sopravvenienze stesse di sottrarsi ai vincoli giuridici derivanti dal contratto oppure, a seconda dei casi, di rinegoziarne in tutto o in parte il contenuto.

La scelta delle istituzioni comunitarie è stata oggetto di valutazioni critiche da parte di alcuni giuristi, sotto il profilo sia del metodo, sia del merito.

Dal primo punto di vista si è sottolineato talora come la previsione generale di un tale principio determini uno sconfinamento della normativa comunitaria dall'ambito suo proprio, consistente nel dettare norme finalizzate all'introduzione della nuova valuta sovranazionale, ad un ambito riservato ai legislatori nazionali, quale appunto quello delle regole di diritto privato in tema di contratti, con ciò determinandosi altresì una violazione di un principio fondamentale che governa l'azione delle stesse istituzioni comunitarie (in termini tecnici si parla di sconfinamento dallo *ius monetae* allo *ius obligationis*).

Dal secondo punto di vista si è rilevato come vi siano determinate ipotesi in cui l'introduzione dell'euro non può non incidere direttamente nei riguardi di un determinato contratto in corso di esecuzione, come per esempio nell'ipotesi in cui fosse in corso di esecuzione al momento dell'introduzione dell'euro un contratto di rischio su cambio (c.d. currency swap) in relazione al cambio della lira con il marco tedesco, essendo evidente che l'avvenuta riduzione delle due valute nazionali ad unità frazionarie non decimali dell'unica valuta sovranazionale euro non può non comportare l'immediata cessazione di ogni effetto del contratto medesimo, con conseguente disapplicazione del principio di continuità degli strumenti giuridici.

In realtà, il significato del principio di continuità dettato dalle istituzioni comunitarie deve essere considerato, nonostante la già rilevata solennità e perentorietà dell'espressione usata, nel contesto dell'intera materia a cui si riferisce, che resta quella di un evento di sostituzione monetaria.

Per tale ragione, invero, il principio di continuità degli strumenti giuridici non vuole (né potrebbe) garantire in termini assoluti l'impermeabilità di ogni contratto alla vicenda della sostituzione monetaria delle valute nazionali con l'euro, limitandosi a sancire l'impermeabilità del contratto solo con riferimento a quelle modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano un effetto immediato e diretto dell'introduzione dell'euro, e non anche a quelle ulteriori modificazioni dell'equilibrio contrattuale che siano ricollegabili non all'introduzione dell'euro in sé, ma alle conseguenze di mercato derivate da tale introduzione, come per esempio la continua, almeno nei primi due anni di vita dell'euro, discesa nei confronti del dollaro.

Così, per esemplificare, una banca italiana che ha erogato ad un'impresa un prestito in marchi tedeschi non può in nessun caso invocare lo squilibrio economico intervenuto per effetto della

sostituzione dell'euro al marco, mentre, al contrario, un'impresa italiana che dovesse eseguire un contratto in lire e fosse pregiudicata dalla continua discesa dell'euro, che ha sostituito le lire, rispetto al dollaro potrà invocare l'intervenuto squilibrio negli stessi termini in cui avrebbe potuto invocarlo laddove il pregiudizio avesse riguardato la continua discesa della lira rispetto al dollaro stesso.

In ogni caso, vale la pena di rilevare come la presenza del principio di continuità degli strumenti giuridici nei termini che si è cercato di sintetizzare abbia dispiegato il proprio prevalente effetto a partire dal giorno 1° gennaio 1999, avendo il problema, a quasi tre anni dall'avvenuta introduzione dell'euro come valuta legale, perso gran parte della propria rilevanza operativa.

#### **4) IL RUOLO DELL'AUTONOMIA PRIVATA: CASI E MODALITA' DI UNA POSSIBILE SCELTA DEROGATORIA RISPETTO AL PRINCIPIO DI CONTINUITA'**

*Il principio di continuità, in forza del quale l'introduzione dell'euro non comporta modificazione di alcuno degli strumenti giuridici esistenti, può essere derogato attraverso un accordo tra le parti.*

*Tale accordo può essere manifestato in qualsiasi momento e in qualsiasi forma.*

Le stesse istituzioni comunitarie, nel dettare il principio di continuità degli strumenti giuridici considerato nel precedente paragrafo, si sono preoccupate di non ingessare, in nome di un principio astratto, per quanto fondamentale, la complessa rete delle relazioni giuridiche tra i privati e, a tale specifico scopo, hanno previsto, nell'inciso finale della stessa norma regolamentare che ha dettato il principio, che "la presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti".

La limitazione del principio generale si giustifica in ossequio al principio, ritenuto prevalente in tema di rapporti giuridici di diritto privato, dell'autonomia privata

La prescrizione derogatoria in questione, che è idonea a sollevare delicate questioni giuridiche, soprattutto in merito all'interpretazione da attribuire al termine "parti" e all'ammissibilità di una volontà di deroga manifestata in forma tacita attraverso una mera sospensione bilaterale dell'esecuzione del contratto dopo l'introduzione dell'euro, non pone alcun limite, dal punto di vista cronologico o delle modalità, alla manifestazione della volontà contraria al principio.

Pertanto, può ipotizzarsi che la volontà in oggetto sia manifestata:

o in sede di stipulazione di un contratto concluso prima del giorno 1° gennaio 1999, con previsione della possibilità che il contratto stesso venga meno o sia oggetto di rinegoziazione a seguito dell'entrata in vigore dell'euro (eventualmente soltanto ove ricorrano squilibri di una determinata entità): es. contratto di mutuo ipotecario in lire stipulato nel 1998 portante clausola che legittima la parte finanziata a rinegoziare il mutuo stesso entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'euro;

o in sede di esecuzione di un contratto stipulato prima del giorno 1° gennaio 1999, per volontà manifestata di comune accordo tra le parti successivamente all'entrata in vigore dell'euro, facendo eventualmente salvi gli effetti del principio di continuità fino al momento della rinegoziazione: es. contratto di finanziamento da banca a impresa in dollari con scadenza nel 2003, ove si rinegozia l'intero finanziamento sostituendo al dollaro l'euro e prevedendosi contestualmente un innalzamento del parametro adottato al fine del calcolo degli interessi o una diversa scadenza;

o in sede di stipulazione di un contratto concluso dopo il 1° gennaio 1999, ma prima del 1° gennaio 2002, ove si attribuisce ad una delle parti il diritto di recedere dal contratto a partire dal giorno 1° gennaio 2002 o si prevede l'obbligo di una rinegoziazione in capo ad entrambe le parti: si pensi ad un contratto di appalto come guardia giurata per il trasporto di valori monetari in cui si teme che la diffusione delle banconote e delle monete metalliche in euro a partire dal 1° gennaio 2002 possa determinare un'imprevedibile, ma economicamente rilevante, modificazione del rischio contrattuale;

o in sede di esecuzione di un contratto concluso prima del giorno 1° gennaio 2002 in cui le parti intendano prevenire gli effetti dell'applicazione del principio di continuità al fine di semplificare e di arrotondare con modalità convenzionali gli importi espressi in euro: es. contratto di società di persone in cui si vuole evitare l'inconveniente dell'introduzione dei decimali per effetto della sostituzione degli attuali importi in lire con i nuovi importi in euro derivanti dall'operazione di conversione legale (cfr. successivo paragrafo 13).

## **5) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI RAPPORTI GIURIDICI IN CORSO: LE REGOLE DI CONVERSIONE**

*Le regole per la conversione in euro degli importi in lire (e viceversa) sono stabilite in maniera imperativa dalle norme comunitarie e sono sottratte alla volontà delle parti.*

*La conversione avviene applicando per ciascuna valuta il tasso fisso previsto dal diritto comunitario, composto in ogni caso da sei cifre significative (per la lira tale tasso è pari a 1936,27).*

*Non sono ammessi tassi di conversione inversi a quelle previsti.*

*Se si deve convertire una valuta nazionale in un'altra, si deve necessariamente sdoppiare il calcolo passando attraverso il rapporto di ciascuna valuta con l'euro.*

*Anche le regole di arrotondamento costituiscono, per tutti gli importi monetari da pagare o da contabilizzare, una modalità imperativa per eseguire correttamente una conversione.*

*Tale arrotondamento, per regola generale di diritto comunitario, deve sempre essere eseguito al cent di euro, procedendosi al troncamento del terzo decimale se questo è pari a 0,1,2,3 o 4 e all'arrotondamento per eccesso del secondo decimale se il terzo è pari a 5,6,7,8 o 9 (v. tabella esemplificativa seguente, casi 1 e 2).*

*L'ordinamento italiano prevede poi, nell'eventualità che l'importo da convertire sia espresso in unità, decine o centinaia di lire, che l'arrotondamento o il troncamento, secondo le regole sopra riportate, debba rispettivamente avvenire al quinto, quarto e terzo decimale di euro (v. tabella esemplificativa seguente, casi 3, 4 e 5).*

*Solo per eventuali importi monetari che non assumano rilevanza ai fini di un pagamento o di una contabilizzazione, l'arrotondamento o il troncamento è eccezionalmente rimesso alla libera scelta delle parti (v. tabella esemplificativa seguente, caso 6).*

*Al di fuori dell'ipotesi della conversione, l'autore di qualsiasi strumento giuridico (legge, atto amministrativo, sentenza, contratto, ecc.) può indicare un importo in euro nel modo che ritiene più opportuno.*

*In particolare, trattandosi di un importo senza decimali (es. 100 euro), non risulta necessario, neppure in un titolo di credito o in un atto notarile, prevedere espressamente l'indicazione dei decimali (100,00).*

## TABELLA ESEMPLIFICATIVA

*Caso 1: L'importo di lire 10.000.000 è pari a 5164,568990 euro, da arrotondarsi a 5164,57 euro.*

*Caso 2: L'importo di lire 25.000 è pari a 12,91142247 euro, da troncarsi a 12,91 euro.*

*Caso 3: L'importo di lire 5 è pari a 0,00258228 euro, da troncarsi a 0,00258 euro.*

*Caso 4: L'importo di lire 18 è pari a 0,009296224 euro, da arrotondarsi a 0,0093 euro.*

*Caso 5: L'importo di lire 350 è pari a 0,1807599146 euro, da arrotondarsi a 0,181 euro.*

*Caso 6: Una società semplice avente un capitale sociale espresso in lire, pari a lire 3.000.000, può liberamente indicare tale importo in euro 1549,37069726, senza necessità di eseguire arrotondamenti ad un determinato decimale.*

Nel periodo transitorio, l'indicazione di un importo in lire contenuta in un qualsiasi strumento giuridico continua, limitatamente al territorio italiano, ad avere pieno valore, essendo le lire, come accennato, delle unità frazionarie non decimali dell'euro.

Tuttavia, già a partire dal 1° gennaio 1999 ogni importo espresso in lire, proprio perché riferito ad un'unità frazionaria dell'euro, deve corrispondere ad un importo preciso ed univocamente determinato in valuta legale euro.

Conseguentemente, le regole per la conversione delle lire in euro non possono essere rimesse neppure in minima parte alla discrezionalità degli operatori, ma devono essere fissate in termini generali ed astratti, oltre che imperativi, a livello normativo.

Le istituzioni comunitarie hanno dettato al riguardo le seguenti norme specifiche:

a. con l'art. 4, comma 1, reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative";

b. con il reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866, sono stati fissati definitivamente i tassi di conversione sulla base delle sei anzidette cifre significative, essendosi stabilito che per la lira tale tasso è pari a 1936,27;

c. con l'art. 4, comma 2, reg. CE 1103/1997, si è inoltre stabilito che "i tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione";

d. con l'art. 4, comma 3, reg. CE 1103/1997, si è ancora stabilito che gli importi monetari da convertire da un'unità nazionale ad un'altra devono essere prima convertiti in un importo espresso in unità euro, non essendo ammissibile che tale conversione derivi da un'unica operazione matematica sulla base di un teorico tasso di conversione da una unità nazionale all'altra (l'affermazione che il franco francese, ad esempio, vale oggi determinate lire è tecnicamente corretta soltanto se l'importo è il risultato delle due seguenti distinte operazioni: 1/conversione dell'importo di un franco nell'unità euro; 2/moltiplicazione dell'unità euro così ottenuta per il tasso di conversione euro-lira);

e. con l'art. 5 reg. CE 1103/1997, si è stabilito che "gli importi monetari da pagare o da contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino", sempre tenendosi conto che il tasso di conversione è composto da sei cifre significative, essendosi aggiunto che "se il tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso".

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, il legislatore nazionale è intervenuto con la legge delega 17 dicembre 1997, n. 433, sulla cui base il governo ha emanato, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione (e quindi con un provvedimento normativo avente forza e valore di legge), il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, successivamente modificato con il D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206.

Il decreto legislativo delegato, in una serie di norme contenute prevalentemente negli artt. 3 e 4, ha applicato le regole comunitarie sopra riportate al caso italiano, in cui le sei cifre significative del tasso di conversione sono 1-9-3-6-2-7, ed in cui la virgola si pone dopo la quarta cifra (1 euro = 1936,27 lire).

In forza del complesso delle norme che si sono richiamate, per individuare l'esatta indicazione in euro di un importo già espresso in lire (o che sostituisce comunque un precedente importo espresso in lire per via di reiterazione di un strumento giuridico e non per via di conversione: es. l'emanazione di una nuova tariffa, la stipulazione di una nuova compravendita o di un nuovo finanziamento direttamente in euro utilizzando le minute e le prassi contrattuali già adottate per i precedenti atti in lire, l'emanazione di un atto amministrativo con sanzione in euro, ecc.), si deve distinguere:

- a seconda che l'importo in lire sia contenuto "in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti" oppure sia contenuto "in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti";

o a seconda che l'importo sia rilevante o meno ai fini di un pagamento o di una contabilizzazione.

Da ciò, a sua volta consegue che:

#### **A) per gli importi in lire da convertire in importi in euro**

Per gli importi da pagare o contabilizzare vengono dettate le seguenti regole imperative:

- a. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
- b. quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
- c. tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
- d. due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

L'ultima cifra rilevante della sequenza delle sei cifre, in ciascuna delle quattro ipotesi considerate, dovrà essere arrotondata all'unità inferiore se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia pari a 0-1-2-3-4, oppure per eccesso se l'applicazione del tasso fa sì che la cifra sia pari a 5-6-7-8-9.

Qualora l'importo da pagare o da contabilizzare sia contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, è comunque ammesso un diverso accordo tra le parti (in deroga al principio di continuità, cfr. paragrafo precedente).

Per gli importi che non sono né da pagare, né da contabilizzare (ad esempio il valore in lire del capitale sociale di una società semplice costituitasi in euro o che comunque abbia già deliberato la conversione in euro del proprio capitale), è consentito il trattamento, anche elettronico, con un numero di cifre decimali a piacere.

L'insieme delle regole comunitarie, che il legislatore nazionale si è limitato a precisare con riferimento alle specificità del tasso di conversione italiano, è idoneo a chiudere il sistema, garantendo che, fin dal giorno 1° gennaio 1999 ogni importo in lire (da pagare o da

contabilizzare) contenuto in uno strumento giuridico corrisponde ad un solo valore in euro e viceversa.

Inoltre, per tutti quegli strumenti giuridici che, al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2001), contengono ancora importi in lire, le istituzioni comunitarie hanno stabilito una regola di chiusura, applicabile appunto dopo lo scadere del periodo transitorio (art. 14 reg. CE 974/1998): "i riferimenti alle unità nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione: si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento CE n. 1103/97".

Tale norma di chiusura consentirà di gettare un ponte all'indietro per recuperare ed esprimere nell'unica valuta legale vigente dell'euro, a partire dal 1° gennaio 2002, tutti gli importi che troveranno un'indicazione testuale esclusivamente in lire nell'ambito di qualsiasi strumento giuridico (una sentenza dell'autorità giudiziaria, un atto notarile, un contratto stipulato per scrittura privata, un atto amministrativo, una contabile bancaria, ecc.).

L'insieme delle regole giuridiche imperative che si sono illustrate vale dunque a risolvere ogni problema di conversione per tutti quegli importi determinati (o determinabili) in lire contenuti nei vari strumenti giuridici esistenti allo scadere del periodo transitorio.

Le stesse regole, tuttavia, non offrono alcuna soluzione per tutte quelle situazioni in cui esiste un rapporto in corso soltanto dal punto di vista economico, ma non anche dal punto di vista giuridico (es. tutte le mattine un soggetto si reca presso una determinata impresa per eseguire un determinato acquisto, presso un prestatore di servizio per ottenere una determinata prestazione, ecc.).

In tali casi, il prezzo del bene o del servizio in lire precedentemente applicato non costituisce alcun limite per l'autonomia privata; l'alienante o il prestatore potrà liberamente rideterminare il prezzo in euro senza tenere conto del tasso di conversione, ferma la libertà dell'acquirente o del committente del servizio di decidere se accettare o meno il nuovo prezzo in euro.

Per quanto concerne l'Italia, l'entità numerica del tasso di conversione, assai vicino alla rotonda cifra duemila, unitamente alla scarsa abitudine psicologica degli italiani a gestire gli importi monetari espressi con i decimali (i cent di euro), determinerà con ogni probabilità il rischio, già paventato dagli analisti economici come potenziale elemento di spinta inflazionistica e di svantaggio competitivo per il nostro paese rispetto agli altri *partners* europei, di arrotondamenti per eccesso che, soprattutto per gli importi più piccoli, possono determinare, nell'intento di agganciare l'unità di euro, degli scarti percentuali anche sensibili rispetto ai prezzi in lire praticati prima della scadenza del periodo transitorio.

In questa sede, trattandosi di dare rilievo ai soli elementi rilevanti per una guida operativa, sembra opportuno limitarsi a sottolineare che, per le alienazioni di beni e le prestazioni di servizi svolte periodicamente da una determinata impresa o professionista a favore di un determinato consumatore ed in corso allo scadere del periodo transitorio, potrà sorgere il delicato problema, soprattutto laddove il valore economico della prestazione sia rilevante, di stabilire se, nel singolo caso di specie, vi era in corso soltanto un rapporto economico oppure un vero e proprio rapporto giuridico (di somministrazione, appalto, vendita a consegne ripartite, estimatorio, ecc.).

Le rilevanti conseguenze che deriverebbero da quest'ultima conclusione, al fine di imporre all'impresa o al professionista di continuare l'esecuzione della prestazione (salvo diritto di recesso) applicando i medesimi prezzi precedentemente espressi in lire nel rispetto delle regole imperative di conversione in euro, consentono di pronosticare che la questione potrebbe generare, in determinati comparti economici, un contenzioso non trascurabile.

**B) per gli importi che sono espressi in euro a prescindere da un'operazione di conversione**

Tutte le volte in cui nell'emanazione di uno strumento giuridico (non importa se anteriormente o successivamente allo scadere del periodo transitorio) si indica un importo in euro al di fuori di una operazione di conversione, l'autorità o il soggetto che emana lo strumento stesso può esprimersi liberamente, non essendovi alcuna norma che impone l'indicazione dei decimali o che ne fissi in via generale il numero rilevante.

A tale riguardo, può solo osservarsi che, essendo l'unità monetaria di misura minima il cent (art. 2 reg. CE 974/1998), è in via di consolidamento una prassi tendente a individuare ogni importo, anche se corrispondente ad una cifra tonda di euro, con l'indicazione in ogni caso di due numeri decimali (es. 100,00 euro).

Al di là dell'opportunità di seguire tale prassi per esigenze di prevenzione di ogni alterazione dell'importo, deve osservarsi che nessun obbligo sussiste a tale riguardo, né in capo al legislatore, né in capo all'autorità amministrativa, né in capo all'autorità giudiziaria, né in capo ai privati che redigono atti negoziali o di altra natura, né in capo a coloro che emettono titoli di credito (dal momento che in tale settore, per quanto riguarda i titoli cambiari, ove l'esigenza è più sentita, la prevenzione delle alterazioni è rimessa all'indicazione delle importo anche in lettere oltre che in cifre), né in capo al notaio che riceve atti pubblici (sussistendo nella legge notarile una norma analoga a quella esistente per i titoli di credito cambiari).

## **6) INDICAZIONE IN STRUMENTI GIURIDICI DI IMPORTI IN LIRE SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2001**

*L'eventuale indicazione, in uno strumento giuridico perfezionato successivamente al 31 dicembre 2001 (es. una scrittura privata o un testamento olografo), di un importo in lire anziché in euro non determina come conseguenza la nullità della clausola che lo stabilisce.*

*L'interprete dovrà procedere a determinare in euro l'importo indicato in lire applicando il tasso di conversione e le regole di arrotondamento.*

Non è irrealistico prevedere che, nonostante, come si è già accennato, dal 1° gennaio 2002 le singole monete nazionali perdano la propria rilevanza come valuta, salva soltanto la temporanea possibilità di circolazione di banconote e monete metalliche per il c.d. periodo di doppia circolazione (per l'Italia, fino al 28 febbraio 2002), la lira, per forza di inerzia, continui ad essere erroneamente utilizzata, se non in atti pubblici (leggi, atti amministrativi, sentenze, atti notarili, ecc.), quanto meno in taluni atti di autonomia privata, soprattutto nei primi mesi dell'anno 2002, quando ancora non si è consolidata nei cittadini l'abitudine a "ragionare in euro".

Si può immaginare, per riferirsi ad alcuni esempi che possono sembrare realistici, ad un preliminare di vendita di immobile, sottoscritto senza assistenza del notaio o di altro professionista, che individua in lire sia il prezzo della futura vendita sia gli importi da pagare alle scadenze pattuite oppure ad un testamento olografo redatto da un testatore anziano che contempla un lascito specifico determinato in lire.

Vi è da domandarsi, a tale riguardo, se, in considerazione sia delle norme comunitarie e nazionali dettate con riferimento all'introduzione dell'euro, sia ai principi generali dell'ordinamento, l'atto di autonomia privata portante indicazione degli importi in lire sia valido ed efficace oppure incorra in determinati vizi giuridici.

Non c'è dubbio, in termini generali, che un atto di autonomia privata che prevedesse l'indicazione del prezzo in sesterzi o in ducati (e cioè mediante indicazione di una valuta storica non più attuale) sarebbe nullo, e quindi inidoneo a produrre gli effetti suoi propri.

Tale nullità potrebbe essere fondata da alcuni sull'impossibilità (giuridica) dell'oggetto, da altri sulla sua indeterminabilità, non essendo possibile stabilire con certezza, al di là delle valutazioni della storia economica, a quanti euro corrisponda un sesterzio o un ducato.

Per quanto riguarda la lira, ed in generale le singole valute nazionali venute meno con l'introduzione dell'euro, sembra tuttavia che la soluzione debba essere diversa, non solo in considerazione del fatto che il ricorso alla valuta storica può derivare dalla rilevata forza di inerzia e non da eccentricità o altro, ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che è ben possibile, ricorrendo ai tassi di conversione adottati irrevocabilmente nel 1998, stabilire a quanti euro corrispondano gli importi di volta in volta indicati in lire.

Ne consegue quindi che, ove si fondasse la causa di nullità sull'indeterminabilità e non sull'impossibilità dell'oggetto, come sembra preferibile, si dovrebbe in ogni caso concludere per la piena validità ed efficacia degli atti in questione, dovendo l'interprete procedere d'ufficio alla conversione in euro di ciascuno degli importi che incontra.

Tuttavia, anche ove si ritenesse che la presunta causa di nullità si fondi sull'impossibilità (giuridica) dell'oggetto, vi è spazio per salvare comunque gli effetti dell'atto. L'indicazione di un importo in lire in un atto di autonomia privata successivamente al 31 dicembre 2001, infatti, può giustificare un'interpretazione conservativa, destinata a salvare l'efficacia dell'atto, ai sensi di uno dei principali canoni di interpretazione oggettiva degli atti negoziali previsti dal vigente codice civile (art. 1367). Pure con l'avvertenza, aderendosi a questa seconda impostazione, che, trattandosi appunto di fondare la validità di un atto su di una regola interpretativa, occorrerà, prima di accogliere la conclusione dell'irrilevanza dell'indicazione in lire, valutare in tutti i suoi aspetti il singolo caso concreto, sollecitando, ove sia possibile, un atto ricognitivo della parte controinteressata.

## **7) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE**

*Con l'introduzione dell'euro sono venuti meno o risultano modificati alcuni dei tradizionali parametri di indicizzazione utilizzati dagli operatori.*

*Il legislatore italiano si è preoccupato di stabilire l'applicazione di specifiche regole di determinabilità per alcuni parametri oggetto di modificazione e la temporanea ultrattività del principale di tali parametri (il tasso ufficiale di sconto, TUS).*

L'introduzione dell'euro quale valuta legale ha determinato delle conseguenze rilevanti per quanto concerne i parametri di indicizzazione utilizzabili dall'autonomia privata, dal momento che il venir meno della sovranità monetaria a livello nazionale ha determinato la perdita di significato e la conseguente estinzione di alcuni parametri tradizionalmente utilizzati, soprattutto nei contratti bancari e finanziari (es. il tasso ufficiale di sconto), e la modificazione di altri (es. parametri c.d. RIBOR o LIBOR, sostituiti dai nuovi parametri c.d. EURIBOR).

La vicenda estintiva o modificativa riguardante i predetti parametri di indicizzazione, di larga utilizzazione pratica, ha suggerito al legislatore nazionale italiano di intervenire con una normativa finalizzata a prevenire ogni possibile contenzioso.

Infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 213/1998 ha dettato tre autonomi precetti a tale specifico fine

In primo luogo, nel primo comma dell'articolo, il decreto ha stabilito che il tasso ufficiale di sconto, venuto meno con la perdita della propria autonoma funzione monetaria da parte della Banca d'Italia a partire dal 1° gennaio 1999, continua ad essere determinato dalla stessa Banca d'Italia, per un periodo massimo di cinque anni, al solo fine di consentire la testuale

applicazione del parametro, e quindi la piena esecuzione di tutti quegli strumenti giuridici (prevalentemente contratti bancari e di finanziamento) che vi facevano riferimento. Tale tasso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sarà determinato dal Governatore della Banca d'Italia partendo dall'ultimo tasso ufficiale di sconto in vigore e sarà successivamente variato periodicamente tenendo conto delle "variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e di tipo di effetto".

In secondo luogo, nel secondo comma dell'art. 2, lo stesso decreto ha stabilito che tutti i parametri di indicizzazione che sono venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro non si considerano estinti, ma si considerano soltanto automaticamente sostituiti "dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione", prevedendo che la sostituzione sarà di volta in volta dichiarata con proprio decreto dal Ministro del Tesoro (ora, dell'Economia e delle Finanze).

In terzo luogo infine, nei tre successivi commi dell'art. 2, il decreto ha stabilito in via residuale alcune regole applicabili a tutti i parametri di indicizzazione precedentemente utilizzati, venuti meno per effetto dell'introduzione dell'euro e non sostituiti automaticamente ai sensi dei precedenti commi. Per questi ultimi casi, "si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratore se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni" (di lire). Il ruolo dell'arbitratore consiste, secondo le regole generali dettate dal codice civile per tale figura (art. 1349), non nel dirimere una lite, bensì, semplicemente, nell'integrare un regolamento contrattuale in parte ancora indeterminabile. I criteri di nomina degli arbitratore e le modalità essenziali di svolgimento dell'incarico sono parimenti determinati dalla legge.

## **8) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI TITOLI DI CREDITO E SUL DENARO**

*Cambiali e pagherò in lire datati entro il 2001, scadenti nel 2002, sono validi.*

*Assegni datati 2002, in lire, non hanno effetti cartolari.*

In materia di titoli di credito, per cambiali e pagherò la clausola generale di transizione all'euro permette di affermare che nessun problema si frapponerà alla riscossione o al protesto del titolo scaduto entro il 31 dicembre 2001 espresso in lire, che seguirà il proprio iter nel 2002 con denominazione convertita in euro al secondo decimale.

Lo stesso è a dire per i titoli emessi entro il 31 dicembre 2001, con scadenza dal 2002 in avanti (si pensi alle scadenze dei c.d. pagherò I. Sabatini), dato che per un'emissione nel periodo transitorio è legalmente affermata la libertà di scelta della moneta in cui esprimere lo strumento giuridico, mentre per l'emissione ante periodo transitorio, il problema neppure si pone. Testualmente, l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 dispone che "... i riferimenti negli assegni e negli altri titoli ... emessi entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro" (uno spunto testuale indiretto, perché evidentemente riferito alla diversa fattispecie dell'uso di una moneta estera nel titolo, è fornito in ogni caso dall'art. 47 legge cambiaria, richiamato dall'art. 102: se nel titolo è indicata una moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella specie monetaria corrente in detto luogo, determinata in base al valore nel giorno della scadenza).

Lo stesso art. 1, terzo comma, D.L. 350/2001 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2002, non possono essere emessi titoli di credito in lire, i quali, se emessi, non valgono come titoli di

credito; essi quindi non avranno la forza di titolo esecutivo e non potranno essere oggetto di protesto.

E' corretto supporre che questi documenti - tenuto conto che la lettera della norma si limita ad escludere solo la valenza cartolare - manterranno almeno il valore di dichiarazione di debito di diritto comune.

Va infine ricordato che ai fini della regolarità con il bollo, i foglietti dovranno essere espressi in euro, se la data di emissione sarà nel 2002.

L'assegno di conto corrente, che contiene un ordine incondizionato di pagare una somma, è pagabile a vista e deve essere presentato nei termini concessi dall'art. 32 l. assegni, deve essere espresso in lire o in euro se emesso entro il 31 dicembre 2001, e solo in euro se emesso dopo.

Per il primo caso, vale quanto detto per le cambiali.

Per il secondo caso, la rispondenza al requisito dell'espressione in euro ne condiziona la legittimità ai fini della riscossione o della levata del protesto, poiché l'art. 1, terzo comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 prescrive che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni (...) in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito".

L'assegno emesso in lire con data successiva al 31 dicembre 2001 non potrà quindi avere la forza di titolo esecutivo ed essere oggetto di protesto.

Lo spunto interpretativo analogico offerto dall'art. 39 l. ass., giusta il quale se l'assegno è pagabile in moneta che non ha corso legale nel luogo di pagamento, come sarà per l'assegno erroneamente staccato in lire dal 1° gennaio 2002, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore il giorno del pagamento, varrà solo al limitato fine della tutela non cartolare di diritto comune.

Si suggerisce a questo proposito di sensibilizzare il pubblico - particolarmente quello meno informato e più debole - sul fatto che dal 1° gennaio 2002, ed anche nel periodo di doppia circolazione del solo contante, non si potranno più - assolutamente - emettere, e quindi accettare, assegni in lire, perché non avranno alcun valore cartolare; questo delicato aspetto della tutela del creditore sarà infatti facilmente a rischio, nei confronti dell'emittente distratto, o della malizia del disonesto.

Un caso potrebbe essere ipotizzato: l'emittente l'assegno in lire datato nel 2002, dimostra attraverso una vincente azione di simulazione, che la data di emissione è anteriore al 1° gennaio 2002. Ci si chiede se questo potrebbe confermare gli effetti e le tutele cartolari del titolo, rimettendolo, per così dire, in termini. La risposta dovrebbe essere negativa e deriva dai principi cartolari stessi: l'applicazione del principio di autoresponsabilità, congiunto con quello di letteralità, non permettono alla dimostrata simulazione di attingere ai necessari valori di opponibilità reale.

Ai fini della compilazione degli spazi del titolo dedicati all'importo in cifre e in lettere è opportuno, ma non obbligatorio, nel caso di somma intera (unità di euro senza decimali), far seguire sulla destra, separandoli con la virgola, zero centesimi (es. in cifre: € 1.000,00; in lettere: Mille/00). Va annotato che le indicazioni operative provenienti dal mondo bancario sul punto, insistono nel ricordare di indicare i centesimi, anche quando la cifra è tonda.

E' questa un'indicazione operativa da condividere, sia perché non permette alterazioni aggiuntive di centesimi (per quanto di minimo profitto), sia perché facilita la lavorazione ottica della banca.

L'obbligo di scrivere la clausola "non trasferibile" scatta a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), corrispondente a lire 20.000.000.

Si noti inoltre che la Banca d'Italia ha disposto che:

- dal 1° gennaio 2002 sul libretto d'asegni predisposto in lire, non si possono staccare asegni in euro, neppure correggendo e siglando l'indicazione "Lit.";
- dal 1° gennaio 2002, bisogna munirsi di carnet in euro;
- gli asegni datati entro il 31 dicembre 2001 e quindi legittimamente espressi in lire, possono essere incassati solo entro il periodo di doppio circolante (28 febbraio 2002): dal 1° marzo non avranno più valore.

L'asegno circolare potrà essere emesso in lire fino al 31 dicembre 2001; dopo, potrà essere denominato solo in euro.

Più in generale, la norma citata dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto lire; e che resta ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

Le stesse disposizioni valgono nei confronti di Poste Italiane spa e di tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

### **Denaro contante**

La data di introduzione del contante (banconote e monete metalliche) in euro è fissata il 1° gennaio 2002; da questa data e con l'obiettivo di rendere meno aspro l'impatto, e permettere i cambi, è previsto un periodo di doppia circolazione con l'euro (c.d. dual currency) fino al 28 febbraio 2002, entro il quale la lira manterrà il proprio valore di mezzo legale di pagamento, ma solo per operazioni effettuate con denaro in contanti.

Quindi solo le operazioni in contanti potranno svolgersi legittimamente: la lira dunque cessa il proprio corso legale come valuta dal 1° gennaio 2002; ma è ultrattiva per i soli contanti, perché solo dal successivo 1° marzo 2002, cessa il valore legale del circolante. Il denaro in euro sarà fisicamente distribuito dalle filiali di Banca d'Italia a banche e poste, e quindi al pubblico attraverso sportelli e bancomat.

Il cambio sarà effettuato dalle banche gratuitamente, con massimo giornaliero di un milione di lire, salvo prenotazione.

Per agevolare la familiarità con la nuova moneta ed una sua buona diffusione, si potranno acquistare dal 15.12.2001 presso banche e uffici postali, degli starter-kit costituiti da pacchetti preconfezionati composti di pezzi vari in euro; la cessione avverrà in base a un contratto che ha solo lo scopo di imparare a maneggiare la nuova moneta, e che non consente l'impiego dei pezzi in euro fino alla fine dell'anno in corso.

Gli starter-kit comprendono solo pezzi metallici; si tenderà a ritardare il più possibile la distribuzione delle nuove banconote, perché è altissimo il pericolo che i contraffattori ne approfittino per mettere a punto i falsi.

Il cambio delle lire-contante potrà essere effettuato per i successivi dieci anni presso le filiali della Banca d'Italia, quest'ultima facoltizza all'operazione il sistema bancario.

### **Conti correnti**

I conti correnti in lire vengono convertiti automaticamente e senza spese in euro dalle banche, alla data 1° gennaio 2002; ovviamente bisognerà preoccuparsi di munirsi dei carnet di asegni in euro, dato che quelli in lire non sono più comunque utilizzabili.

## **ATM, POS, carte di credito**

In coincidenza con l'immissione del circolante in euro, gli sportelli bancomat delle banche verranno adeguati e attrezzati con due cassette per l'erogazione di biglietti da 10 e 50 euro, o da 10 e 20, a scelta dell'istituto.

Il *plafond* delle carte sarà aggiornato senza bisogno di sostituzione.

## **Risparmio postale**

I buoni Postali fruttiferi (BPF), ordinari e a termine, non richiedono nel passaggio al 2002, alcun obbligo di conversione a carico del titolare; dal 2002 saranno riscossi in euro.

## **Titoli di Stato**

I titoli di Stato (BTP, CCT, CTZ, BOT) esistenti saranno ridenominati in euro senza costi, gli interessi saranno calcolati e riscossi in euro.

I nuovi titoli (e si intende, quelli emessi dal 1° gennaio 1999) saranno ovviamente emessi in euro, con taglio minimo 1.000 euro.

La conversione potrà comportare il problema delle c.d. "spezzature" perché non si produrranno cifre tonde.

Il criterio da applicare negli arrotondamenti da conversione è il seguente:

- taglio minimo per ciascun titolo (lire 5.000.000) diviso per il tasso di conversione (1936,27)  
= 2.582,2844, arrotondato al secondo decimale = 2582,28;

- moltiplicazione del taglio minimo così risultante, per il numero dei lotti posseduti: 10.000.000  
= 2582,28 X 2 = 5.164,56

15.000.000 = 2582,28 X 3 = 7.746,84.

Le spezzature di euro 164,56 o 746,84 potranno essere lasciate nel conto titolo percependo gli interessi; vendute alla banca al corso di Borsa; integrate acquistando quanto occorre per raggiungere la pezzatura minima.

## **Regime generale degli strumenti finanziari**

Tutti gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile; saranno dunque dematerializzati, sostituendosi la sostanza cartacea dei certificati, con una scrittura contabile elettronica (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, e Regolamento CONSOB ex art. 36 stessa legge 23 dicembre 1998, n. 11.768, G.U. 30 dicembre 1998, n. 303, che individua gli intermediari, i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività che sono abilitati a svolgere).

Il nuovo regime sarà il seguente (artt. 31-34 D.Lgs. 213/1998):

l'intermediario esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.

Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

## **9) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SULLA CONTABILITA' E SUL BILANCIO**

*A partire dal 1° gennaio 2002, tutte le scritture e tutti i libri contabili delle imprese devono essere tenuti in euro, senza alcuna eccezione e sotto pena di irregolarità e divieto di certificazione da parte degli organi di controllo.*

A partire dal 1° gennaio 2002 (artt. 16 e 18, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213; Principio contabile n. 27):

- l'euro è la sola moneta per la redazione e la pubblicazione dei documenti contabili;
- non sarà in ogni caso possibile tenere una contabilità in lire, anche nel periodo iniziale di doppia circolazione lira/euro fino al 28 febbraio 2002;
- tutti i documenti contabili, comprese fatture, dichiarazioni di imposte, dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP, dei sostituti di imposta dovranno utilizzare la moneta euro;
- è obbligatoria la redazione dei documenti contabili in euro, così come di tutti i documenti che ad esso accedono, nonché di bilancio, prospetto informativo e rendiconto;
- tuttavia non vi è alcun obbligo di attivare nuovi libri e registri contabili;
- domina il principio di neutralità;
- i registri tenuti in lire, valuta senza più corso legale, saranno tenuti in modo illecito sotto i profili sostanziali e fiscali, e non potranno essere certificati dagli organi di controllo.

La prima operazione da fare nel momento della variazione della moneta di conto, è chiudere i conti in lire al 31 dicembre 2001 (bilancio di verifica in lire), primo passo per la loro trasformazione in euro, in modo da renderli omologhi al "linguaggio" monetario in euro che si parlerà alla riapertura dal giorno dopo 1° gennaio 2002 (è suggerita l'accortezza di stampare e conservare agli atti il bilancio di verifica che riporta i saldi in lire immediatamente precedenti la conversione).

Questa operazione va eseguita singolarmente sui saldi patrimoniali accorpati per creditore/debitore e per scadenza, ma con alcuni accorgimenti:

- quando l'importo da convertire non costituisce somma da contabilizzare autonomamente (una voce parziale, quali le singole partite di un singolo sottoconto di contabilità generale, o le singole partite che compongono il saldo del sottoconto), la conversione non subisce il troncamento al secondo decimale, ma si esprime con un numero di decimali libero (salve le ipotesi in cui si impongono da almeno cinque, ad almeno due decimali, secondo la regola enunciata nel paragrafo dedicato alla conversione degli importi non autonomamente contabilizzati);

- poiché al momento della conversione dei saldi, con le operazioni intermedie si generano quasi certamente delle differenze da arrotondamento, positive o negative, in quanto la somma delle singole partite non autonome non coinciderà con il valore convertito in euro del totale autonomo che ne scaturisce (squadratura da conversione), queste debbono essere trattate come differenze di cambio da conversione. Il saldo netto delle differenze deve essere evidenziato, questo importo dovendo essere comunque contabilizzato, per permettere la quadratura dei totali dare e avere, imputandolo a riserva patrimoniale, o a conto economico (art. 16, 6° comma, D.Lgs. 213/98) (quest'ultima è la prassi che risulta preferita: fonte Deloitte-Touche-Tohmatsu).

Successivamente, con apposite registrazioni contabili si procede all'apertura degli stessi conti in euro (bilancio di apertura e di verifica in euro), operando su tutti i saldi dei conti di contabilità generale in lire, immediatamente precedenti alla conversione degli stessi in euro.

Si noti che questo metodo è suggerito dalle esigenze di accuratezza nella tenuta dei conti, ma nulla vieta che si proceda alla conversione direttamente sui saldi dei conti, omettendo le operazioni intermedie sugli elementi che li compongono.

L'adozione di questo metodo semplificato è criticato nella letteratura sul punto, perché fa perdere informazioni relative agli importi che generano i saldi, oltre a trovarsi, almeno transitoriamente, a trattare nei periodi successivi all'adozione dell'euro, per ammortamenti, rivalutazioni, svalutazioni, ecc, elementi ancora espressi in lire perché scritti nel periodo di vigenza della contabilità in lire.

Il bilancio in euro (il prospetto da depositare al Registro delle Imprese) va redatto in unità di euro senza decimali, eliminando per arrotondamento all'unità più vicina i decimali (norma per estensione tratta dalle disposizioni della Banca d'Italia alle banche); la nota integrativa può essere espressa in migliaia di euro (art. 16, D.Lgs. 213/98).

## **10) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETA' AZIONARIE (SOCIETA' PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI)**

*Pure nel silenzio delle norme comunitarie, il legislatore italiano ha dettato specifiche norme in tema di conversione del capitale sociale.*

*Ciò deriva dall'opportunità da un lato di fare coincidere i nuovi minimi legali del capitale con cifre tonde (100.000 euro per le s.p.a. e 10.000 euro per le s.r.l.), dall'altro di stabilire un coordinamento tra conversione del capitale e conversione del valore nominale delle singole azioni o quote.*

*In tema di società azionarie, il legislatore ha dettato un procedimento semplificato di conversione che impone di procedere a partire dal valore nominale delle singole azioni (e non dal complessivo ammontare del capitale) nel rispetto del principio comunitario di continuità degli strumenti giuridici, rimettendo la deliberazione agli amministratori e prevedendo la facoltatività della redazione notarile del verbale.*

*In presenza di azioni il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento o di azioni con privilegio commisurato al proprio valore nominale, il legislatore ha escluso il procedimento semplificato rimesso agli amministratori e ha imposto in ogni caso una deliberazione dell'assemblea straordinaria, pure prevedendo alcune specifiche deroghe al diritto comune a scopo di semplificazione.*

*Il procedimento assembleare in deroga al diritto comune può essere adottato anche al di fuori delle due specifiche eccezioni contemplate.*

*Tale procedimento assembleare, che dovrà necessariamente risultare da verbale notarile da iscriversi nel registro delle imprese secondo le regole ordinarie in tema di modificazioni dell'atto costitutivo, consente alla società, nel rispetto dell'invarianza della posizione di ciascuno dei soci per quanto concerne l'esercizio dei diritti sociali:*

- di ridurre il capitale pure in presenza di riserve;*
- di operare la conversione dall'alto, a partire cioè dal capitale sociale e non dal valore nominale della singola azione;*
- di scegliere un rapporto di conversione diverso dal tasso legale di 1936,27 e di più agevole utilizzo (ad esempio 2000).*

Mentre le istituzioni della Comunità europea, in assenza di regole uniformi di diritto comunitario, non hanno dedicato alcuna disposizione per quanto riguarda l'indicazione in euro del capitale delle società, il legislatore italiano ha ritenuto di dovere intervenire nella materia con alcune specifiche disposizioni contenute negli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni.

Le ragioni di tale intervento sono principalmente le seguenti:

- a. è opportuno che *l'ammontare minimo del capitale delle società di capitali* (lire 200.000.000 per le società azionarie e lire 20.000.000 per le società a responsabilità limitata) o il valore nominale delle quote di società a responsabilità limitata (lire 1.000 o multipli) stabilito da alcune norme del codice civile sia espresso, a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, non in base alle risultanze del procedimento di conversione previsto dai regolamenti comunitari e sopra illustrato (che darebbe luogo ad importi espressi con decimali), bensì in maniera autonoma (mediante *previsione di importi comunque arrotondati, anche se economicamente non equivalenti*);
- b. all'interno delle società azionarie, il diritto italiano, sulla scorta degli altri ordinamenti europei, prevede che l'ammontare del capitale sociale sia costituito dalla somma del valore nominale delle azioni in circolazione (e, per le s.r.l., delle quote esistenti), con la conseguenza che *l'applicazione delle regole generali di conversione e di arrotondamento separatamente sia all'importo del capitale sociale, sia al valore nominale delle azioni (o delle quote) potrebbe determinare l'impossibilità matematica di ottenere un risultato coincidente con l'anzidetta somma.*

Conseguentemente,

- per quanto concerne la ragione sopra indicata alla lettera a), il legislatore, con l'art. 4 D.Lgs. 213/98, ha stabilito che il nuovo ammontare del capitale sociale minimo sia pari, a partire dal 1° gennaio 1999 per le società che si costituiscono in euro e a partire dal 1° gennaio 2002 per tutte le altre società, rispettivamente *a 100.000 euro per le società azionarie e a 10.000 euro per le società a responsabilità limitata;*
- per quanto concerne la ragione sopra indicata alla lettera b), lo stesso legislatore, con l'art. 17 del citato D.Lgs., ha dovuto scegliere un criterio univoco per garantire che la conversione in euro del capitale sociale avvenga nel rispetto del principio di diritto societario accennato, prevedendo espressamente – in tema di società azionarie - *che la conversione avvenga non a partire dal capitale sociale (metodo c.d. top-down), bensì a*

*partire dal valore nominale della singola azione (metodo c.d. bottom-up), risalendo al valore del capitale sociale attraverso la moltiplicazione del valore nominale così ottenuto per il numero delle azioni in circolazione.*

Alla luce di tali considerazioni, emerge che, *in materia di conversione del capitale sociale, il problema della conversione dell'euro si arricchisce di alcune specificità, dal punto di vista giuridico, che non trovano corrispondenza nelle regole generali di conversione rette dal c.d. principio di continuità*, dove, almeno normalmente, non esiste un principio giuridico che impone che vi sia corrispondenza tra diversi importi da convertire separatamente.

Per evitare questa precisa conseguenza, il legislatore avrebbe dovuto scegliere, cogliendo a tal fine l'introduzione dell'euro, come peraltro è avvenuto in alcuni ordinamenti diversi da quello italiano, di modificare la regola di diritto societario interno secondo cui il capitale sociale costituisce la somma del valore nominale delle azioni in circolazione, per esempio sopprimendo del tutto la nozione di valore nominale delle azioni, con tutte le importanti conseguenze del caso in tema di funzionamento degli organi sociali e di operazioni sul capitale sociale.

Ma una simile scelta, a ben vedere, sarebbe stata inopportuna, in quanto avrebbe rappresentato una modificazione rilevante del diritto societario al di fuori del dibattito in corso per tale specifica riforma.

Piuttosto, alla luce delle considerazioni svolte, che consentono di rilevare come l'indicazione del valore nominale delle azioni non costituisca una vera e propria necessità giuridica, può considerarsi con qualche perplessità la scelta compiuta dal legislatore con l'art. 4 D.Lgs. 213/98 di prevedere per le società azionarie, inserendo un secondo comma nel testo dell'art. 2327 c.c., una nuova regola imperativa in tema di valore nominale delle azioni (limitatamente peraltro alle società di nuova costituzione), in forza della quale tale valore deve comunque essere pari ad un euro o suoi multipli.

La normativa che disciplina la conversione del capitale sociale deve a questo punto essere considerata separatamente per ciascun tipo di società, iniziando appunto dalle società azionarie.

Per questi tipi di società si procede come regola generale seguendo nell'ordine le seguenti fasi:

- a. *si divide il valore nominale di ciascuna azione per 1936,27 e si arrotonda l'importo così ottenuto al secondo decimale, nel rispetto delle regole comunitarie (arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è pari a 5-6-7-8-9, per difetto se è pari a 0-1-2-3-4);*
- b. *si moltiplica il valore nominale così ottenuto per il numero delle azioni in circolazione e si ottiene in tal modo il nuovo ammontare del capitale sociale espresso in euro;*
- c. *si converte l'importo così ottenuto in lire (moltiplicandolo per 1936,27);*
- d. *si stabilisce attraverso un'operazione di sottrazione, di quante lire il nuovo importo così ottenuto è superiore (in caso di arrotondamento per eccesso nella fase a) o inferiore (in caso di arrotondamento per difetto nella stessa fase a) al precedente importo in lire;*
- e. *si verifica, nel solo caso di arrotondamento per eccesso, se l'importo risultante è coperto da riserve, ivi inclusa, se necessario, la riserva legale, o da fondi speciali iscritti in bilancio; deve ritenersi, in base ai principi vigenti di diritto societario, che tale copertura si verifica soltanto laddove le riserve o le riserve in questione non siano intaccate, al momento in cui si opera la conversione, da perdite di bilancio;*
- f. *in caso di risposta negativa al quesito di cui alla precedente fase e), si procede nuovamente a partire dalla fase a) attraverso il c.d. troncamento al centesimo di euro, ovvero arrotondandosi in ogni caso per difetto il valore nominale di ciascuna azione risultante dall'operazione di conversione;*
- g. *si procede, concluse tutte le precedenti fasi, alla conseguente movimentazione delle riserve, vuoi utilizzando le riserve (se l'arrotondamento è avvenuto per eccesso), vuoi accreditando la riserva legale (se l'arrotondamento è avvenuto per difetto).*

Il rispetto dell'insieme delle regole descritte consente di tutelare, durante la conversione del capitale sociale in euro, la posizione del singolo socio ai fini dell'esercizio di qualsiasi diritto sociale, in tal modo *garantendosi, qualunque sia il numero dei soci, l'ammontare del capitale e l'ammontare del valore nominale delle azioni, la c.d. invarianza o neutralità assoluta dell'operazione di conversione.*

Tuttavia, poiché l'insieme delle fasi descritte, imponendo il c.d. metodo del *bottom-up*, ovvero la conversione partendo dal basso, e quindi non dall'ammontare del capitale sociale, bensì dal valore nominale di ciascuna azione, determina uno scostamento maggiore rispetto al precedente ammontare del capitale (anziché procedere ad un unico arrotondamento, si procede ad un arrotondamento per ogni azione emessa), il legislatore si è opportunamente preoccupato di *evitare che il procedimento così introdotto finisca per danneggiare i terzi, ed in particolare i creditori sociali*, determinando una eccessiva diminuzione del capitale sociale in euro rispetto al precedente importo in lire.

A tale proposito il legislatore si è preoccupato della diminuzione in termini non assoluti, ma relativi, ovvero, in altre parole, non tanto dell'eventualità che il nuovo importo del capitale risulti inferiore oltre una certa cifra, quanto dell'eventualità che questo risulti inferiore oltre una certa percentuale.

L'elemento rilevante, a tale specifico proposito, è quindi costituito non dal numero delle azioni in circolazione, bensì dal valore nominale delle stesse.

Conseguentemente, il legislatore ha stabilito che *il procedimento sopra descritto non si può applicare quando il valore nominale delle azioni è pari o inferiore a lire duecento (prima eccezione).*

Inoltre, *laddove la società azionaria abbia in circolazione alcune azioni privilegiate in cui il privilegio è in tutto o in parte collegato al valore nominale delle azioni*, il legislatore (cfr. art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98) ha preso atto che la variazione del valore nominale per effetto dell'arrotondamento comporterebbe un pregiudizio per gli azionisti privilegiati (in caso di arrotondamento per difetto) o per gli altri azionisti (in caso di arrotondamento per eccesso) e ha pertanto escluso, anche relativamente a tale specifica ipotesi, la possibilità di seguire il percorso sopra illustrato (*seconda eccezione*).

In ogni caso, *non ricorrendo nessuna delle due anzidette eccezioni, lo stesso legislatore ha ritenuto di favorire l'operazione di conversione anche dal punto di vista delle procedure ad essa applicabile*, prevedendo regole specifiche in deroga alle regole generali applicabili per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Così, in deroga alle regole generali stabilite a quest'ultimo riguardo dal codice civile, l'art. 17, comma 5, D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni, prevede le seguenti semplificazioni:

- I. *le operazioni di conversione possono essere deliberate dagli amministratori anziché dall'assemblea straordinaria*, in deroga all'art. 2365 c.c. (è da ritenersi che la semplificazione operi anche in presenza di un amministratore unico e che, in caso di consiglio di amministrazione, in ossequio ad una regola interpretativa che viene desunta dall'art. 2443 c.c. in tema di aumento del capitale delegato agli amministratori, tale attribuzione non sia suscettibile di essere delegata né al comitato esecutivo né ad uno o più amministratori);
- II. *le operazioni di conversione deliberate dagli amministratori non debbono risultare necessariamente da verbale redatto da notaio e sono comunque sottratte al giudizio di omologazione da parte del tribunale*, in deroga all'art. 2375 comma 2 c.c.;
- III. *la deliberazione di conversione, in presenza di azioni di diverse categorie, è immediatamente efficace senza necessità di essere approvata dall'assemblea speciale degli azionisti di categoria*, in deroga all'art. 2376 c.c.;
- IV. *nell'ipotesi di arrotondamento per difetto del valore nominale delle azioni e di conseguente riduzione del capitale sociale, la deliberazione di conversione è*

*immediatamente efficace e ai creditori sociali non compete l'opposizione di cui all'art. 2445 c.c.*

In ogni caso, a tutela della posizione dei singoli soci e dell'informazione dei terzi, il legislatore ha previsto, rispettivamente, che gli amministratori riferiscano del loro operato in sede di conversione alla prima assemblea utile e che la deliberazione di conversione, pure in assenza di verbale notarile e di controllo giudiziale di legalità, debba essere depositata e iscritta al pari di ogni altra deliberazione modificativa dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2436 c.c.

Sempre in ossequio ai principi generali in materia, *deve ritenersi che la deliberazione degli amministratori produca effetti immediatamente, a prescindere dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese*, e che l'efficacia della deliberazione non venga meno neppure in ipotesi di rifiuto di iscrizione da parte dell'ufficio del registro delle imprese.

Conseguentemente, la prima assemblea utile durante la quale gli amministratori dovranno riferire del proprio operato, è quella successiva alla deliberazione di conversione e non alla sua iscrizione nel registro delle imprese.

In ogni caso, sempre in ossequio ai principi, la deliberazione di conversione, non incidendo sull'esercizio dei diritti sociali, non è idonea a creare diritti quesiti né in capo ai soci né in capo ad eventuali terzi e, pertanto, potrà essere revocata sia dagli amministratori sia dalla stessa assemblea straordinaria.

*Al di fuori delle regole generali sopra illustrate, il legislatore, all'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, prevede una procedura ad hoc, rimessa questa volta all'assemblea straordinaria, applicabile laddove ricorra una delle due eccezioni sopra evidenziate (azioni di valore nominale pari o inferiore a lire duecento; azioni privilegiate in cui il privilegio è commisurato al valore nominale).*

In tale eventualità, il legislatore ha previsto le seguenti semplificazioni, in deroga alle regole generali di diritto societario vigenti:

- I. l'assemblea straordinaria può deliberare, nel rispetto delle proprie regole di funzionamento e dei principi generali a tutela della posizione del singolo azionista, anche in deroga alle regole comunitarie di conversione e di arrotondamento, ovvero anche in deroga al principio di continuità degli strumenti giuridici (per esempio operando la conversione dividendo il valore nominale delle azioni per un importo diverso dal tasso di conversione, oppure stabilendo di troncane i decimali e fissare il valore nominale delle azioni all'unità di euro, oppure adottando il metodo c.d. *top-down* anziché *bottom-up*, a partire dall'ammontare del capitale sociale e non dal valore nominale di ciascuna singola azione);
- II. l'assemblea straordinaria può ridurre il capitale sociale per effetto della conversione in euro, sempre accreditando la riserva legale, senza possibilità per i creditori sociali di avvalersi del diritto di opposizione di cui all'art. 2445 c.c.;
- III. l'assemblea straordinaria può deliberare l'acquisto di azioni proprie, per favorire la conversione, anche in deroga ai presupposti e alle condizioni stabiliti dall'art. 2357 c.c.;
- IV. l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda conversione, delibera la conversione con quozienti ridotti rispetto alle regole generali, pari rispettivamente ad un decimo e ad un ventesimo del capitale sociale; la stessa assemblea, ove sia prevista la deliberazione in terza convocazione, delibera poi a maggioranza dei presenti qualsiasi sia la percentuale di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

*La procedura di conversione ex art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, pure usufruendo delle accennate semplificazioni, non può operare in pregiudizio della posizione del singolo socio, con la conseguenza che, tutte le volte in cui la deliberazione adottata non è idonea a garantire l'invarianza della posizione di ciascun socio nell'esercizio dei diritti sociali, non sarà sufficiente l'applicazione del principio maggioritario, occorrendo, a seconda dell'impostazione generale adottata in tema, il consenso di ciascun socio pregiudicato oppure l'unanimità dei consensi.*

Infine:

- come consentito inequivocabilmente dall'inciso finale dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 213/98 e secondo l'interpretazione ormai affermatasi nella prassi, la procedura di conversione ex art. 17, comma 6, può applicarsi, secondo una delle modalità sopra accennate o secondo ogni altra modalità comunque rispettosa dei limiti previsti dalla legge, anche al di fuori delle due ipotesi eccezionali previste dall'inciso iniziale dello stesso comma 6;
- come affermatosi ormai nella prassi e come ritenuto da alcune autorevoli massime notarili, la riduzione del capitale, nell'ambito della procedura di cui all'art. 17, comma 6, può essere deliberata a prescindere dall'esistenza o meno di riserve, *pure nel rispetto del limite percentuale del cinque per cento sancito dalla norma.*

Alla luce di tali osservazioni, deriva che, in presenza di compagini sociali ristrette, per rendere più agevole e semplice la conversione, senza necessità dell'unanimità dei consensi dei soci e senza necessità di subordinare l'efficacia della deliberazione ad alcun elemento esterno, è possibile e del tutto conforme a legge, procedendo ai sensi dell'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, operare come segue, in deroga nello stesso tempo sia del principio della c.d. conversione dal basso (bottom-up translation), sia del c.d. principio comunitario di continuità degli strumenti giuridici:

- a. si divide l'importo in lire del capitale sociale non per 1936,27, ma per 2000 (o per altro divisore ritenuto congruo nel caso concreto e comunque tale da determinare una riduzione del capitale non superiore al cinque per cento dell'importo originario), al fine di consentire calcoli più agevoli e di ottenere quozienti arrotondati, e si individua attraverso il quoziente così ottenuto il nuovo ammontare del capitale sociale in euro;
- b. si moltiplica il nuovo ammontare del capitale sociale per il tasso di conversione lira/euro di 1936,27;
- c. si sottrae dall'originario ammontare in lire del capitale sociale l'importo in lire ottenuto dall'operazione di cui alla fase b), e si individua in tal modo l'importo in lire della diminuzione del capitale sociale ottenuta;
- d. si procede ad accreditare la riserva legale per l'importo risultante dall'operazione di cui alla precedente fase c);
- e. si divide il nuovo importo in euro del capitale per il numero delle azioni in circolazione e si ottiene il nuovo valore nominale delle azioni in euro.

## **11) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

*Le disposizioni dettate in tema di conversione per le società azionarie si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a responsabilità limitata.*

*La diversa natura della quota di s.r.l. rispetto all'azione impone tuttavia di adeguare le regole di conversione proprie delle società azionarie in maniera tale da garantire l'applicazione del metodo "dal basso" nei confronti di una unità-base omogenea, che prescinda dal diverso valore della quota di partecipazione spettante a ciascun socio.*

*Tale unità-base coincide sempre con il valore nominale minimo per legge di ciascuna quota, ovvero con l'importo di lire mille.*

*Ogni conversione secondo la c.d. procedura semplificata prevista in tema di società azionarie porterà quindi ad attribuire, per ogni mille lire, un valore pari a 0,52 euro o a 0,51 euro, a seconda che esistano o meno riserve capienti ai fini dell'arrotondamento che ne consegue.*

*La procedura semplificata, tutte le volte in cui almeno uno dei soci non è titolare di una quota pari a lire 100.000 o suoi multipli, comporterà come necessaria conseguenza il riconoscimento di quote espresse in decimali di euro.*

*Quest'ultima conseguenza, per quanto inopportuna, non contrasta con la previsione di legge che impone che le quote di conferimento abbiano un valore minimo di un euro o suoi multipli, dal momento che, nel caso di specie, non si ha alcun conferimento. Per evitare tale inopportuna conseguenza, i soci possono in ogni caso ricorrere al procedimento assembleare usufruendo delle stesse semplificazioni e possibilità consentite dalla legge per le società azionarie.*

Secondo la previsione contenuta nell'art. 17, comma 10, D.Lgs. 231/98, le disposizioni dettate con riferimento alle società azionarie ed illustrate nel precedente paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a responsabilità limitata.

La differente natura della partecipazione sociale in quest'ultimo tipo di società, che non può essere rappresentata da azioni e che è tendenzialmente espressa dalla titolarità di un'unica quota in capo a ciascuno dei soci, ha generato alcuni non trascurabili problemi di coordinamento, soprattutto alla luce della rilevata scelta di operare partendo dal valore nominale della singola azione anziché dall'ammontare complessivo del capitale sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, infatti, non esistono, almeno in linea di principio, tante quote di pari valore nominale a prescindere dal numero dei soci, esistendo soltanto la regola secondo la quale il valore nominale di ciascuna quota di conferimento deve essere pari a mille lire o suoi multipli (art. 2474, commi 2 e 3, c.c., novellato dall'art. 4, comma 2, lettera b), D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni, ove si stabilisce che tale valore minimo deve essere pari a un euro o suoi multipli).

L'unica analogia riscontrabile tra le società a responsabilità limitata e le società azionarie sotto il profilo in esame consiste nella regola secondo cui, anche nella s.r.l., il capitale sociale deve corrispondere alla esatta somma del valore nominale di tutte le quote in circolazione.

Ora, se l'esistenza di quest'ultima analogia giustifica il dubbio, anche per le s.r.l., se la conversione debba avvenire partendo dall'alto (ovvero dal capitale sociale) o dal basso (ovvero dalla singola quota), l'inesistenza della regola secondo cui tutte le quote devono essere di pari valore nominale, così come previsto per le azioni, rende incerta la modalità secondo la quale la regola dettata per le società azionarie (secondo cui, limitatamente alla procedura c.d. semplificata rimessa alla competenza degli amministratori, la conversione deve avvenire a partire dal valore nominale della singola azione) trovi applicazione nel caso della s.r.l.

L'esistenza di quote di diverso ammontare, infatti, non consentirebbe, procedendo agli arrotondamenti su entità numeriche diverse tra loro, di garantire a seguito della conversione l'invarianza nell'esercizio dei diritti sociali, non potendosi escludere che per taluni soci l'arrotondamento operi per difetto, mentre per altri operi per eccesso.

E' pertanto giocoforza, per esigenze di coerenza giuridica, interpretare la normativa in maniera tale da garantire anche per la s.r.l. una modalità di conversione che consenta di applicare la procedura semplificata dettata dal legislatore per le società azionarie partendo dal basso ed assumendo come unità di conversione un importo omogeneo, che prescindendo dalla diversa consistenza della partecipazione detenuta da ciascuno dei soci.

Conformemente a tale assunto, la prassi si è indirizzata verso una modalità di conversione che assuma come riferimento l'unità base delle mille lire, procedendo ad isolare tale unità, al solo fine della conversione, nell'ambito dell'unitaria partecipazione spettante a ciascuno dei soci.

Accettandosi questa impostazione, la procedura semplificata di conversione, disciplinata dall'art. 17, commi 1-5, D.Lgs. 213/98 per le società azionarie, troverà piana applicazione anche per le s.r.l., che verranno considerate alla stregua di società in cui il "valore nominale" di ciascuna partecipazione è pari appunto a lire mille.

L'applicazione della modalità di conversione che deriva dalla considerazione testé fatta, porta inevitabilmente a convertire l'unità-base di lire mille in 0,52 euro (se esistono riserve capienti per eseguire l'arrotondamento per eccesso) oppure in 0,51 euro (se tali riserve capienti non esistono).

Pertanto, la modalità semplificata di conversione, tutte le volte in cui almeno uno dei soci sia titolare di una quota il cui ammontare non sia pari a lire 100.000 o suoi multipli, porterà inevitabilmente, a pena di contraddire il principio di continuità e la regola dell'invarianza della posizione spettante a ciascuno dei soci, a delle quote espresse in decimali di euro.

Tale circostanza, peraltro, non urta contro il dettato di alcuna norma di legge, e in particolare non urta contro il dettato dell'art. 2474, commi 2 e 3, c.c. che, nel prevedere che il valore nominale di ciascuna quota debba essere pari a un euro o suoi multipli, pur non parlando di "società di nuova costituzione" (come invece il legislatore ha fatto nel dettare l'analoga regola del valore nominale minimo delle azioni), parla tuttavia di "quote di conferimento", con ciò significando che la regola limitativa dell'autonomia privata opera esclusivamente in collegamento con l'atto costitutivo o con l'aumento a pagamento del capitale sociale, e non anche in collegamento con operazioni che non comportano alcun conferimento, come ad esempio una riduzione del capitale per perdite, un aumento gratuito del capitale o, appunto, la sua conversione in euro.

Naturalmente, le singole società potranno tenere presenti considerazioni di opportunità che sconsigliano, pure verificatane la conformità a legge, di scegliere procedure di conversione destinate a produrre come risultato, in considerazione della concreta composizione della compagine sociale (taluno dei soci non è titolare di una quota pari a lire 100.000 o suoi multipli), singole quote espresse attraverso decimali di euro, adottando in conseguenza la procedura assembleare di cui all'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98, applicabile alle s.r.l. con le medesime semplificazioni in tema di riduzione del capitale e con le medesime possibilità riconosciute all'autonomia privata che si sono illustrate nel precedente paragrafo.

## **12) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETA' COOPERATIVE**

*Poiché nelle società cooperative il capitale sociale non ha una rilevanza statutaria diretta, normalmente l'operazione di conversione potrà avvenire sul libro dei soci e non richiederà l'adozione di alcuna deliberazione dell'assemblea o degli amministratori.*

*Soltanto laddove lo statuto abbia scelto di indicare un limite minimo o massimo alla quota posseduta da ciascun socio, potrà risultare opportuno che all'operazione di conversione si accompagni una modificazione dello statuto. Anche in tale ipotesi, tuttavia, non vi è alcun obbligo giuridico di adottare una qualsiasi deliberazione, operando in assenza le regole comunitarie di continuità e di arrotondamento.*

*Una deliberazione di conversione sarà necessaria soltanto in caso di società cooperativa che abbia emesso azioni.*

*In tale caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società azionarie; conseguentemente, la deliberazione potrà essere adottata dagli amministratori senza redazione notarile del verbale e senza omologazione del tribunale e gli arrotondamenti (per eccesso o per difetto) dovranno avvenire nel rispetto delle medesime regole previste per le società azionarie.*

*L'eventuale arrotondamento per eccesso non comporta violazione del divieto legale di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita della società.*

*Le stesse regole, infine, si applicano per la conversione delle azioni di partecipazione cooperativa.*

Nelle società cooperative il capitale sociale non ha una rilevanza statutaria diretta. In tali società, infatti, tra i requisiti dell'atto costitutivo non è menzionato il capitale; il suo aumento o la sua riduzione, per l'ingresso o l'uscita di alcuni soci o per altro motivo, non comportano alcuna modificazione dell'atto costitutivo.

Anche in tali società, tuttavia, la nozione di capitale sociale assume una propria rilevanza e giustifica la scelta del legislatore, in tema di conversione del capitale in euro, di rendere applicabili, in quanto compatibili, le stesse regole previste per le società azionarie (in forza del richiamo contenuto, anche in questo caso, nell'art. 17, comma 10, D.Lgs. 213/98 e successive modificazioni).

In particolare, anche nelle società cooperative il singolo socio esegue determinati conferimenti e sottoscrive una quota di capitale, nei limiti massimi stabiliti dall'art. 2521, comma 1, c.c. (cinquantamila euro) e dalle leggi speciali in tema di cooperazione per le società cooperative agricole e di produzione e lavoro (centoventimilioni di lire, non adeguato all'euro con il D.Lgs. 213/98, e pertanto applicabile anche successivamente al 31 dicembre 2001, in base al principio di continuità, in base al tasso di conversione di 1936,27). In entrambi i casi, poi, il limite massimo della quota di partecipazione che può essere detenuta da ciascun socio può essere superato per effetto della rivalutazione prevista e disciplinata dall'art. 7 legge 59/92.

Inoltre, la quota di conferimento sottoscritta da ciascun socio può, nelle società cooperative a responsabilità limitata, essere rappresentata da azioni, alle quali si applicano, per espresso richiamo dell'art. 2521, comma 3, c.c., alcune delle norme dettate per le azioni di s.p.a.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore o superiore ai limiti stabiliti nell'art. 2521, comma 2, c.c. (rispettivamente lire cinquantamila e un milione; a partire dal 1° gennaio 2002 rispettivamente venticinque e cinquecento euro, a seguito della modificazione della disposizione ad opera dell'art. 4, comma 2, lettera c), D.Lgs. 213/98).

La stessa quota di partecipazione può anche non essere rappresentata da azioni (e nelle società cooperative a responsabilità illimitata non deve essere rappresentata da azioni), con la conseguenza che in tali società ciascun socio, così come avviene nelle s.r.l., è necessariamente titolare di un'unica quota di partecipazione, il cui ammontare deve essere compreso entro il limite massimo previsto dalla legge per il tipo di cooperativa di appartenenza.

Infine, in forza dell'art. 2518, n. 5), c.c., l'atto costitutivo della cooperativa deve indicare, tra i propri requisiti, "la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste": in questo senso, il capitale sociale diviene, seppure in via indiretta, nozione rilevante anche ai fini del contenuto dell'atto costitutivo.

Alla luce del complesso delle norme sopra riportate, come regola generale l'operazione di conversione in euro del capitale sociale, nelle cooperative, avverrà attraverso un adeguamento delle risultanze del libro dei soci, ove l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio dovrà essere indicato, a partire dal 1° gennaio 2002, non più in lire, ma necessariamente in euro; la conversione dovrà avvenire sull'ammontare complessivo della quota posseduta da ciascun socio ed il nuovo ammontare del capitale sociale corrisponderà alla somma algebrica degli importi risultanti dalla conversione di tali quote.

Al fine di indicare in euro e non in lire la quota di partecipazione di ciascun socio, non occorrerà alcuna modificazione statutaria, dal momento che il requisito dell'atto costitutivo previsto dall'art. 2518, n. 5), prima parte, c.c., al pari di quanto avviene per il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio in sede di atto costitutivo delle società azionarie, è rilevante ai soli fini dell'atto costitutivo e non anche delle sue successive modificazioni.

Una modificazione statutaria potrà essere opportuna solo laddove l'atto costitutivo abbia previsto un limite minimo con riguardo all'ammontare della quota che ciascun socio può detenere; anche in tale caso, tuttavia, in mancanza di una deliberazione espressa di "conversione", l'importo originariamente indicato nello statuto in lire continuerà ad essere vincolante anche successivamente al 1° gennaio 2002 in base al principio di continuità, dovendosi tale importo dividere per 1936,27 ed arrotondare secondo i criteri comunitari.

A questo specifico fine, infatti, una deliberazione espressa di modificazione dell'atto costitutivo risulta del tutto superflua; ove si intenda operare nel rispetto del principio di continuità, l'importo già indicato in lire nello statuto dovrà essere automaticamente ridenominato in euro a partire dal 1° gennaio 2002, essendo gli amministratori legittimati a procedere, alla prima occasione utile, alla esteriorizzazione nel corpo dello statuto del nuovo importo in euro, pure in assenza di qualsiasi deliberazione sia dell'assemblea, sia dello stesso consiglio di amministrazione.

Soltanto laddove la società cooperativa (diversa dalle cooperative agricole o di produzione e lavoro) intenda adeguare tale eventuale indicazione statutaria al nuovo e più elevato limite di cinquantamila euro occorrerà una modificazione statutaria; tuttavia tale modificazione, essendo connessa ad una scelta dell'autonomia statutaria e non imposta dalla legge, dovrà essere adottata nel rispetto delle regole generali previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con le maggioranze sue proprie e verbalizzata da notaio.

La stessa conclusione, ovviamente, varrà nelle ipotesi in cui si intenda cogliere l'occasione del passaggio all'euro per modificare in qualsiasi altro modo tale eventuale previsione statutaria.

Per quanto concerne invece le società cooperative che hanno emesso azioni, sorge il problema di fissare in euro il nuovo ammontare del valore nominale delle azioni.

E' con riferimento a questa specifica ipotesi che il richiamo dell'art. 17, comma 10, D.Lgs. 213/98 alle norme dettate per le società azionarie assume un significato tecnico preciso: gli amministratori, infatti, potranno procedere con una propria autonoma deliberazione, senza necessità di redazione notarile del verbale e di omologazione da parte del competente tribunale, pure determinando una vera e propria modificazione dell'atto costitutivo, nel rispetto delle regole codificate dai commi 2-5 del citato D.Lgs. 213/98, procedendo dal basso, ovvero dal valore nominale di ciascuna azione, ed eseguendo i conseguenti arrotondamenti per eccesso o per difetto allo stesso modo di quanto è prescritto per le società azionarie.

Nell'eventualità che l'arrotondamento, in applicazione delle suddette regole, debba avvenire per eccesso, non si avrà alcuna violazione del divieto, sancito dall'art. 26, lettera b), D.l.c.p.s. 14 dicembre 1947, n. 1577 a pena di perdita dei benefici fiscali, di distribuire sotto qualsiasi forma riserve durante la vita della società, dal momento che l'art. 17, comma 10, D.Lgs. 213/98, rendendo espressamente applicabili alle cooperative le regole dettate per le società azionarie, costituisce legge speciale dettata con un contenuto sufficientemente tassativo per porsi come una deroga, al pari del resto di altre norme (es. art. 7 legge 59/92), rispetto al precetto generale.

Anche per gli amministratori di società cooperativa sussiste, in tale ipotesi, l'obbligo di riferire alla prima assemblea utile in merito al proprio operato.

Anche nel caso delle società cooperative, dovrà poi valutarsi la possibilità di procedere alla conversione del valore nominale delle azioni in deroga alle regole comunitarie (per difetto rispetto al risultato che si otterrebbe applicando il tasso di conversione, a pena di violazione, in questo caso, del divieto di distribuire sotto qualsiasi forma riserve), attraverso l'adozione a tale specifico fine di un'apposita deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria, regolata, nei limiti della compatibilità, dalle prescrizioni di cui all'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98.

Infine, laddove la società cooperativa abbia in corso, al 31 dicembre 2001, un'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, troveranno applicazione le stesse conclusioni sopra accennate con riferimento alle azioni ex art. 2521 c.c.

### **13) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E NEGLI ALTRI ENTI DI DIRITTO PRIVATO**

*Fino all'entrata in vigore della recente legge 18 ottobre 2001, n. 383 (una delle c.d. leggi dei cento giorni), nessuna norma prevedeva regole di conversione per il capitale delle società di persone e degli altri enti di diritto privato, quali consorzi, associazioni, ecc..*

*Per tali società ed enti, infatti, ogni deliberazione di conversione è superflua, non esistendo alcun principio che impone che vi sia coincidenza tra capitale sociale e somma del valore delle singole quote di partecipazione.*

*Come regola generale, ciascun importo espresso in lire dovrà ritenersi automaticamente convertito in euro, a partire dal 1° gennaio 2002, sulla base del tasso di conversione e delle regole di arrotondamento stabilite dal diritto comunitario.*

*Qualora i soci ritengano ciò opportuno, è tuttavia possibile, a seguito della precisazione recentemente fatta dal legislatore, deliberare la conversione, nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, a fini meramente ricognitivi, mediante atto interno da adottare dai soci senza necessità di intervento notarile e da iscrivere nel registro delle imprese*

*Come eccezione, una deliberazione di conversione, sulla base delle regole dettate per le società azionarie da applicare in quanto compatibili, dovrà ritenersi obbligatoria laddove l'autonomia delle parti abbia introdotto il principio maggioritario attribuendo al capitale sociale una funzione organizzativa simile a quella che l'istituto svolge nelle società di capitali. In ogni caso, poi, potrà ammettersi una conversione di tipo facoltativo, adottata, nel rispetto delle regole di forma e di sostanza previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, per esigenze di semplificazione e di arrotondamento, in deroga al tasso di conversione lira-euro previsto dal regolamento comunitario (1936,27).*

Fino all'entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, a differenza di quanto concerne i tipi di società considerati nei tre precedenti paragrafi, nessuna norma né di diritto interno, né di diritto comunitario, prendeva espressamente in considerazione la conversione in euro del capitale sociale delle società di persone o di alcun altro ente di diritto privato (consorzi, associazioni, fondazioni, comitati, Geie, ecc.).

Con la predetta legge, invece, il legislatore ha stabilito, nell'art. 9, comma 2, che "per le società di persone, in conformità alle disposizioni dettate dai regolamenti (Ce) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci".

Fino all'entrata in vigore della novella, si era ritenuto che la ragione del silenzio del legislatore dovesse individuarsi nella superfluità di qualsiasi previsione che si ponga in deroga alle regole generali espresse nel più volte richiamato principio di continuità e di conversione sulla base dei tassi fissi e delle regole di arrotondamento.

Infatti, per quanto il capitale sociale sia nozione rilevante nelle norme che l'ordinamento italiano detta in tema di società di persone e costituisca elemento costantemente presente, nella prassi, negli atti costitutivi delle società di persone di tipo commerciale (società in nome

collettivo e società in accomandita semplice), e, talora, della stessa società semplice, non esiste, per quanto riguarda tutte le società di persone, alcuna norma che imponga una coincidenza tra l'ammontare del capitale sociale e l'ammontare delle quote di partecipazione spettanti ai singoli soci: quella funzione di organizzazione che la disciplina delle società di capitali rimette alla nozione di capitale sociale, nelle società di persone è affidata ad altri criteri, quali il valore del conferimento eseguito o la partecipazione del socio agli utili e alle perdite stabilita nell'atto costitutivo.

In conseguenza di tale circostanza, non esiste quella necessità di corrispondenza tra valore del capitale e somma algebrica del valore attribuito a ciascuna quota di partecipazione che costituisce, come si è visto, la ragione per la quale il legislatore italiano ha dovuto dettare delle specifiche norme di conversione per quanto concerne le società di capitali e cooperative.

La stessa può essere estesa a tutte le altre organizzazioni collettive, con o senza personalità e/o soggettività giuridica, che il vigente ordinamento prevede e disciplina, sia che si tratti di entità assoggettate a pubblicità nel registro delle imprese (consorzi con attività esterna, Geie, ecc.), sia che si tratti di entità che vi sono sottratte (associazioni, fondazioni, comitati, consorzi interni, ecc.).

In conseguenza di quanto sopra, in sede di emanazione del D.Lgs. 213/98, non si è ravvisata alcuna specifica esigenza che imponga di derogare o di precisare l'applicazione del principio di continuità e delle altre regole generali stabilite a livello comunitario e sopra richiamate.

Nelle società di persone e negli altri enti considerati, pertanto, i soci e gli amministratori non sono in alcun modo tenuti ad adottare alcuna deliberazione di conversione del capitale sociale, dovendosi il relativo importo in lire, al pari di ogni altro importo in lire che fosse eventualmente presente nell'atto costitutivo (si pensi, per esempio, alla prassi riscontrabile in alcune società di richiedere per gli atti di amministrazione il cui valore eccede un determinato importo prestabilito l'agire congiunto di tutti i soci amministratori), ritenere direttamente riferito al corrispondente importo in euro sulla base del tasso di conversione e delle regole di arrotondamento.

Una diversa conclusione avrebbe potuto sostenersi soltanto in quelle specifiche ipotesi, scarsamente diffuse nella prassi, in cui vi sia stato un intervento dell'autonomia privata, finalizzato all'introduzione del principio maggioritario, mediante il quale sia stata attribuita al capitale sociale quella rilevanza organizzativa nel calcolo dei quozienti tipica delle società di capitali.

In questa limitata e specifica ipotesi, infatti, sembra necessario riconoscere che una espressa deliberazione di conversione risulterà comunque necessaria e che le regole dettate al riguardo dall'art. 17 D.Lgs. 213/98 in tema di società di capitali dovranno applicarsi in quanto compatibili.

Al di fuori di tale ipotesi, invece, solo la libera scelta dell'autonomia privata può dare luogo ad una deliberazione di conversione.

L'intervento del legislatore con l'introduzione della regola di cui al citato art. 9, comma 2, non potendosi porre in contrasto con i principi di diritto comunitario, non appare destinato a mutare le conclusioni accolte.

Tale intervento legislativo, infatti, trova la propria giustificazione in considerazioni di opportunità pratica, e in particolare nella considerazione che la permanenza dell'indicazione di un capitale in lire successivamente al 31 dicembre 2001 nei patti delle società di persone (e nelle conseguenti visure e certificazioni del registro delle imprese) potrebbe costituire da un punto di vista operativo fonte di incertezza.

Al fine di ovviare quest'ultimo ordine di inconvenienti pratici, il legislatore ha ritenuto di consentire ai soci, senza peraltro sancire al riguardo alcun obbligo, di porre in essere, senza

necessità della stipulazione di un atto notarile, una deliberazione ricognitiva delle modalità di conversione dalle lire agli euro degli importi delle quote di conferimento (e quindi del capitale sociale, che ne costituisce normalmente la mera somma), da iscriversi nel registro delle imprese.

Nulla impedisce poi ad una società di persone di porre in essere la deliberazione ricognitiva interna per effettuare la conversione del capitale in euro, senza necessità di rispettare le ordinarie regole in tema di modificazioni dell'atto costitutivo, tutte le volte in cui ricorre quell'ipotesi sopra accennata in cui l'intervento dell'autonomia privata ha attribuito una specifica rilevanza organizzativa al capitale sociale, accogliendo convenzionalmente regole analoghe a quelle previste per legge in tema di società a responsabilità limitata.

In ogni caso, i soci di una società di persone o di qualsiasi altro ente sopra considerato ben potranno, nel rispetto delle regole di volta in volta previste dalla legge e dai patti sociali o dallo statuto per modificare l'atto costitutivo, scegliere di procedere alla conversione (eventualmente in coincidenza con altre modificazioni dell'atto costitutivo), in deroga al principio di continuità, fissando il nuovo ammontare del capitale in un importo tondo e scegliendo un tasso di conversione diverso da quello legale (ad esempio 2000).

Per le società di persone, tutte le volte in cui tale deliberazione è adottata dall'unanimità dei soci e tutte le volte in cui il nuovo ammontare del capitale sociale non è inferiore al precedente in misura superiore al cinque per cento del relativo ammontare, la deliberazione di conversione dovrà considerarsi immediatamente efficace, non applicandosi l'opposizione dei creditori sociali di cui all'art. 2306 c.c. (la conclusione può argomentarsi da quanto previsto per le società di capitali dall'art. 17, comma 6, D.Lgs. 213/98).

#### **14) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLE SOCIETA' AZIONARIE**

*Le società azionarie che hanno emesso prestiti obbligazionari di qualsiasi tipo possono procedere unilateralmente alla loro ridenominazione in euro, senza necessità di alcun intervento da parte del rappresentante comune o dell'assemblea degli obbligazionisti. La ridenominazione in questione, che potrà essere realizzata non soltanto durante il periodo transitorio, ma anche successivamente al 31 dicembre 2001, costituisce in ogni caso per la società emittente un'operazione facoltativa, operando in sua assenza il principio di continuità degli strumenti giuridici.*

*Qualora una società abbia emesso obbligazioni convertibili in azioni, essa dovrà preoccuparsi di mantenere invariata la sostanza dell'originario rapporto di cambio, attraverso la sua adeguata modificazione formale, tutte le volte in cui procede sia alla conversione del capitale in euro, sia alla ridenominazione in euro delle obbligazioni convertibili.*

La possibilità che, per le società azionarie, un prestito obbligazionario emesso in lire (prima o durante il periodo transitorio) venga a scadenza successivamente al 31 dicembre 2001 e debba pertanto essere rimborsato in euro ha suggerito al legislatore italiano, negli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 213/98, di prevedere espressamente la possibilità che si proceda alla ridenominazione in euro unilateralmente da parte della stessa società emittente, sulla base delle regole dettate al riguardo per i titoli di stato (in particolare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, citato D.Lgs.).

La specificità della norma consiste appunto nel consentire la ridenominazione unilaterale, a prescindere cioè da ogni intervento, fosse anche meramente ricognitivo, del rappresentante comune o dell'assemblea degli obbligazionisti.

Per quanto riguarda le modalità della ridenominazione, infatti, la normativa dettata dal richiamato art. 7, comma 1, si limita a ribadire le medesime regole previste a livello comunitario in tema di conversione in euro degli importi espressi nelle singole valute nazionali (né del resto avrebbe potuto fare diversamente trattandosi di norme gerarchicamente sovraordinate).

La ridenominazione in questione, non incidendo sulle modalità di funzionamento degli organi sociali o dell'organizzazione degli obbligazionisti, né sui diritti soggettivi degli obbligazionisti, potrà essere realizzata non soltanto durante il periodo transitorio, ma anche successivamente al 31 dicembre 2001.

La previsione normativa in oggetto, in ogni caso, risolvendosi in un'agevolazione per le società emittenti, non configura in alcun caso per le stesse alcun obbligo di procedere all'espressa ridenominazione, continuando ad operare, anche per i prestiti obbligazionari, la regola generale espressa livello comunitario con il principio di continuità.

Qualora il prestito obbligazionario emesso sia convertibile in azioni ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., si pone il problema di garantire l'originario valore sostanziale del rapporto di cambio obbligazioni-azioni, attraverso una sua adeguata modificazione formale, nel caso in cui:

a. ferma l'espressione in lire del prestito obbligazionario, il capitale della società le cui azioni costituiscono l'oggetto della conversione (ovvero, le azioni della stessa società emittente in caso di prestito obbligazionario c.d. diretto, di altra società in caso di prestito obbligazionario c.d. indiretto) sia assoggettato autonomamente ad una conversione in euro;

b. ferma l'espressione in lire del capitale della società le cui azioni costituiscono l'oggetto della conversione, il prestito obbligazionario convertibile sia autonomamente ridenominato in euro ai sensi dei citati artt. 11 ss. del D.Lgs. 213/98.

A tale fine, il legislatore italiano, all'art. 17, comma 10-bis, del D.Lgs. 213/98, ha ritenuto di sancire espressamente, richiamando a tale proposito l'art. 2420-bis, comma 6, c.c., che, in entrambi gli accennati casi, occorrerà procedere alla modificazione del rapporto di cambio in misura corrispondente all'aumento o alla riduzione del capitale (nell'ipotesi a) o alla modificazione del valore nominale delle obbligazioni convertibili (nell'ipotesi b).

La necessità di modificare il rapporto di cambio secondo i due accennati parametri, naturalmente, si porrà allo stesso modo nell'ipotesi (probabilmente non infrequente) in cui nella medesima sede si proceda sia alla conversione in euro del capitale della società le cui azioni costituiscono oggetto della conversione delle obbligazioni, sia alla ridenominazione in euro delle obbligazioni convertibili, dal momento che le due operazioni procedono in maniera tra loro autonoma e non garantiscono in alcun modo, tra loro sommate, l'invarianza sostanziale del rapporto di cambio.

## **15) GLI EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO NEL DIRITTO PUBBLICO E NEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

**a.**

*Gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate, quelle non autenticate presentate per la registrazione, entro il 31 dicembre 2001, possono essere denominati indifferentemente in lire e in euro; la denominazione in euro diviene obbligatoria dal 1° gennaio 2002.*

Le situazioni giuridiche nascenti da fattispecie formatesi entro il 31 dicembre 2001 ed espresse legittimamente in lire, non subiscono alcuna conseguenza giuridica, in virtù dell'operatività del principio di continuità degli strumenti giuridici, posto dall'art. 3, Reg. (CE) 1103/97, che esclude la possibilità di fondarvi la pretesa di risoluzione o di rinegoziazione.

L'adozione dell'euro quale unica moneta comporta quindi la sola conseguenza della ridenominazione degli elementi economici nascenti dal rapporto, e non sembra che vi siano motivi di preoccupazione o particolarità che inducano ad un esame analitico delle singole fattispecie (ad es., il canone di locazione, la rata del *leasing*, la rata del mutuo stipulati ante 2002, non fanno altro che essere convertite in euro con le regole ordinarie).

Peraltro, come detto nella premessa, potrebbe accadere che per errore, negligenza, o ignoranza, alcune situazioni giuridiche nascano nel 2002, e tuttavia esprimano ancora in lire gli elementi economici.

In linea generale, questo difetto dovrà essere considerato nella logica del problema della determinazione dell'oggetto, e risolvibile nel senso della sopravvivenza, data l'assoluta traducibilità nella moneta corrente (come meglio precisato nella *sedes materiae*). L'impiego della lira al posto dell'euro non dovrebbe attingere questioni di ordine pubblico monetario (che precluderebbe la possibilità di utilizzare liberamente criteri diversi dal riferimento all'unità valutaria) dato che in realtà non vi è alcuna violazione di profili di sovranità monetaria.

**b.**

*Il Ministero delle Finanze ha dichiarato in via generale che in materia fiscale si deve fare riferimento all'art. 2 della legge delega per l'introduzione dell'euro, giusta il quale i decreti attuativi devono esser informati al principio della neutralità del passaggio, e degli effetti conseguenti.*

*Le imposte dipendenti dagli atti formati entro il 31 dicembre 2001, pagate nel 2002, dovranno in ogni caso essere denunziate e versate in euro, i relativi calcoli e arrotondamenti vanno fatti secondo la "regola generale di conversione".*

Va notato che la Ris. Min. Fin. 3 agosto 2001, n. 124, in applicazione del principio di neutralità fiscale stabilito dall'art. 2 della legge delega, allo scopo di evitare oneri inutili, dispone che le copie autentiche delle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo portanti la sola conversione del capitale sociale in euro, nonché le relative iscrizioni nel registro delle imprese, sono esenti da bollo (come è espressamente disposto per l'originale dell'atto), così come vi è esenzione dall'imposta di registro.

**c.**

*Casi particolari di interesse notarile.*

### **Registrazione ai sensi del D.P.R. 131/1986**

Tutti gli atti sottoposti a registrazione nel 2002, anche se confezionati nel corso del 2001 in lire, debbono esprimere il valore imponibile denominato in euro nel Mod. 69, secondo le regole di conversione generali (regola del secondo decimale).

### **Denunzie di successione**

Le denunzie di successione presentate nel 2002 debbono esporre i valori imponibili in euro.

### **Marche da bollo**

Attualmente sono in circolazione dieci tipi di stampati fra marche e foglietti per cambiali, contratti di borsa, diritti di cancelleria, atti giudiziari, e per tassa fissa, concessioni amministrative e governative.

Il problema riguarda le giacenze da smaltire e che, da parte del consumatore, non possono essere rimborsate né cambiate dopo l'acquisto.

Si deve supporre che:

- i pezzi che portano la sola denominazione in lire debbono essere impiegati entro la fine del 2001, altrimenti perdono il proprio valore come marche da bollo anche nel periodo di doppia circolazione del contante (1° gennaio/28 febbraio 2002), dato che questa regola non è ad essi estesa;

- i pezzi che portano la doppia denominazione mantengono il proprio valore anche se utilizzati nel 2002, dato che sono già espressi in euro.

### **INVIM**

L'INVIM ormai interessa in modo marginale, dato che sarà dovuta ancora, solo per le fattispecie perfezionate entro il 31 dicembre 2001; essa, se presentata e pagata nel 2002, ha un trattamento particolare.

La relativa denuncia, sia quella in dipendenza di atti traslativi, che quella decennale, dovrà essere espressa in lire, perché riguarda elementi di calcolo riferiti a periodi di tempo anteriori al 31 dicembre 1998 (inizio del periodo transitorio euro/lire); ed inoltre perché si è ritenuto non opportuno, per un lasso di tempo così breve di sopravvivenza dell'imposta, imporre la conversione degli archivi (conforme Circ. Min. Fin., n. 291/E/1998/201727, che questo ritenne, quando ancora la cessazione dell'imposta era prevista alla fine del 2002).

Il pagamento dell'imposta sarà però regolato in euro.

### **Fatturazione**

Debbono essere indicati in euro tutti gli importi monetari obbligatori nella redazione della fattura emessa dal 2002, cioè gli importi fiscalmente rilevanti (base imponibile, imposta IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziale e assistenziali); l'IVA ovviamente non è più arrotondata alla lira superiore, ma al centesimo di euro con le regole ordinarie (per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per difetto negli altri casi) (così Circ. Min. Fin., n. 291/E/1998/201727), salvo il "criterio delle sei cifre significative" per importi non oggetto di autonoma contabilizzazione.

Se nel corso del 2002 viene emessa fattura relativa ad importi nati in lire (rapporti nati prima del 2002), questi debbono essere convertiti in euro, con arrotondamento al secondo decimale: ciò può comportare che il totale ricavato dai singoli importi convertiti possa non coincidere con il controvalore in euro del totale della fattura. Il Min. Fin. giudica questo scarto, "scarsamente rilevante".

Nel caso si debbano fare calcoli intermedi riguardanti elementi non contabilizzati autonomamente:

- se essi sono contenuti in strumenti giuridici o norme vigenti, vale la regola del numero di decimali per calcoli intermedi, fissato a seconda che l'importo da convertire sia rispettivamente, in unità, decine, centinaia, migliaia di lire;

- se non rientrano nella categoria che precede, vi è libertà di decimali.

Il totale che risulta dalla ricomposizione degli elementi intermedi potrebbe non coincidere con il risultato della conversione diretta dei saldi: secondo Circ. Min. Fin. 291/E/1998, alla differenza non va attribuita autonoma rilevanza fiscale.

Si noti infine che gli arrotondamenti dei calcoli in euro vanno fatti con il noto criterio fissato dal Regolamento (CE), e non traendo dal metodo dell'arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori, di cui all'art. 21, D.P.R. 633/72.

E' naturalmente obbligatorio l'impiego dell'euro nella registrazione delle fatture. I requisiti formali della fattura continuano ad essere quelli indicati all'art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

### **Dichiarazioni fiscali periodiche**

Tutte le dichiarazioni fiscali periodiche e annuali da presentare dal 1° gennaio 2002 debbono essere espresse in euro, anche se si riferiscono ad un periodo di imposta o ad un rapporto che consentivano legittimamente la denominazione in lire.

La conversione degli importi originariamente espressi in lire va fatta con arrotondamento all'unità euro, per eccesso, se l'importo decimale da arrotondare è pari o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se è inferiore.

Se si fosse nella condizione di utilizzare modelli che portano prestampati gli zero per le lire, questi vanno semplicemente ignorati.

### **Proroga di termini**

Devono tenersi presenti le seguenti norme:

- l'art. 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388: sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001 (il 29 e 30 dicembre cadono rispettivamente di sabato e domenica), anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della società Poste Italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari;

- l'art. 2, D.L. 25 settembre 2001, n. 350: gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria Provinciale dello Stato, della Tesoreria Centrale dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti, delle banche e degli uffici postali restano chiusi il 31 dicembre 2001; gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio restano chiusi il 29 e il 31 dicembre 2001; limitatamente al 2001 i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto IVA.

### **Attività della pubblica amministrazione**

Anche la pubblica amministrazione, nel procedere alla conversione in euro degli importi monetari e alla successiva operazione di arrotondamento, è tenuta ad osservare le disposizioni generali, comunitarie e nazionali. Tali disposizioni si applicano sia, ove occorra, per le conversioni da effettuare nella fase transitoria, sia ai fini della ridenominazione complessiva degli importi da attuarsi in vista del passaggio definitivo alla moneta unica del 1° gennaio 2002.

Dal 1° gennaio 2002, le amministrazioni adotteranno simultaneamente e definitivamente l'euro: tutti i pagamenti e gli incassi saranno denominati in euro. Nel periodo di doppia circolazione (1° gennaio - 28 febbraio 2002), la lira potrà essere ancora utilizzata, ma solo per le operazioni in contanti, mentre l'euro sarà adoperato in tutti i tipi di pagamenti, in contanti o con modalità diverse (si veda l'art. 155 della L. 388/2000 del 23 dicembre 2000, in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000 suppl. ordinario n. 219).

Dal 1° marzo 2002 l'unica moneta di riferimento sarà l'euro.

### **La contabilità pubblica**

Il sistema di contabilità pubblica italiano è stato progettato per trattare essenzialmente importi in lire. L'introduzione della moneta unica costituisce dunque un momento di rottura rispetto al passato, in quanto imporrà la gestione di importi monetari con i decimali.

L'adeguamento all'euro dei documenti di contabilità pubblica dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2001. Dal 1° gennaio 2002 tutti i soggetti pubblici dovranno adottare la moneta unica come unità di conto in tutti i settori di loro competenza, incluse le attività e le scritture di natura contabile.

Nella fase transitoria, pur essendo assicurata a cittadini e imprese la possibilità di usare l'euro nei rapporti documentali e valutari con i soggetti pubblici, le amministrazioni mantengono le proprie evidenze contabili in lire (già oggi, per facilitare la piena informativa sul contesto economico e finanziario, è stato previsto che nei principali documenti programmatici e contabili dello Stato venga inserita l'indicazione dei valori maggiormente significativi in euro oltre che in lire).

Il 1° gennaio 2002 tutte le amministrazioni pubbliche adotteranno l'euro simultaneamente: i bilanci, le altre scritture contabili, i pagamenti e gli incassi saranno denominati in euro, così come in euro verranno effettuate tutte le documentazioni contabili, sia se rivolte a privati, sia se dirette ad altri soggetti pubblici.

L'adeguamento della contabilità pubblica alla gestione dell'euro come moneta di conto impone l'adattamento e la conversione di tutti gli importi presenti nei programmi, nei flussi di comunicazione tra procedure (interne ed esterne), nelle basi dati, nei documenti prodotti, ecc.

Il Piano Operativo RGS, elaborato dal Gruppo euro della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui sono state definite in concreto le modalità del passaggio alla moneta unica nel sistema della contabilità di Stato, investe essenzialmente le attività contabili dell'Amministrazione dello Stato, ma può costituire un'utile guida anche per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato, in particolare degli enti territoriali - Regione, Province e Comuni, affinché nella loro autonomia organizzativa e attuativa, e fermo restando l'impegno comune fissato dal contesto giuridico, comunitario e nazionale, tutte le attività di adeguamento alla nuova moneta abbiano carattere di omogeneità, coerenza e unitarietà.

Il Piano Operativo è composto da tre distinti documenti, e si propone come strumento di veloce consultazione del percorso compiuto dal Gruppo euro del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - al fine di gettare le fondamenta per l'adeguamento all'euro delle procedure del Sistema Informativo integrato della Ragioneria Generale dello Stato - Corte dei Conti.

Le scelte operate dalla Ragioneria Generale dello Stato seguono i seguenti principi:

il bilancio e la contabilità di Stato non sono legati all'anno solare, ma all'esercizio finanziario: pertanto il bilancio dello Stato dell'esercizio finanziario 2002, si effettuerà in euro a partire dalla fase di formazione svolta nel corso del 2001 (ad eccezione della fase di raccolta delle proposte che sarà ancora in lire), mentre la gestione relativa all'esercizio 2001 proseguirà in lire fino alla rendicontazione dell'esercizio finanziario (giugno 2002);

la conversione delle scritture contabili da lire ad euro, prevista per gennaio 2002, sarà conforme ai criteri generali fissati dalla normativa vigente;

le prospettazioni contabili di raffronto tra esercizi finanziari diversi, nell'ambito delle quali è presente un esercizio gestito in euro (esercizio successivo al 2001) saranno generalmente prodotte in euro;

le scritture contabili dovranno essere conservate in lire fino alla conclusione delle operazioni gestionali dei dati relativi all'esercizio 2001.

### **Contratti della pubblica amministrazione**

Nella fase transitoria, le amministrazioni pubbliche possono già stipulare contratti in euro: infatti sia per la fase della stipulazione, sia per quella dell'esecuzione del contratto, la scelta della denominazione, lira o euro, è rimessa al contraente privato. In sede di stipula del contratto la scelta effettuata dal contraente è irreversibile e vincolante nel caso di denominazione in euro, mentre è data la possibilità del cambiamento *in itinere* nel caso di scelta iniziale effettuata in lire.

Durante il periodo transitorio e fino alla fine dello stesso si possono distinguere le seguenti ipotesi:

- contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o durante il periodo transitorio e che si concludono entro il 31 dicembre 2001: il contraente ha la possibilità di richiedere il pagamento in euro, anche nel caso in cui la scelta iniziale sia stata fatta in lire;
- contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o durante periodo transitorio ma che si concludono dopo il 31 dicembre 2001: durante il periodo transitorio il contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento in euro anche modificando *in itinere* la scelta iniziale effettuata in lire, mentre dal 1° gennaio 2002 i riferimenti alla lira si intendono in ogni caso come riferimenti all'euro.

Già nel periodo transitorio, è stata adeguata la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro.

Dal 1° gennaio 2002 anche l'attività contrattuale della P.A. dovrà seguire la denominazione in euro di tutti gli importi monetari.

In virtù del principio di continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici, anche i contratti di cui sia parte una amministrazione pubblica, verranno automaticamente ridenominati, per effetto dell'applicazione delle regole di conversione e arrotondamento, senza alcuna variazione o modifica delle condizioni stipulate. La P.A. suggerisce che in ogni caso, al 1° gennaio 2002, anche se il cambiamento giuridico è automatico, sarà opportuno procedere per l'area dei contratti, alla conversione dei sistemi di gestione degli accordi o dei documenti relativi alle spese da effettuarsi a partire da tale data.

Nella fase transitoria, per facilitare la transizione all'euro, le amministrazioni centrali hanno effettuato una ricognizione della modulistica di supporto alla propria attività per consentire all'utente di utilizzare la nuova moneta fin dall'inizio del periodo transitorio.

Le amministrazioni hanno predisposto modelli (cartacei e non) distinti, oppure un unico modello con sezioni separate, per la prospettazione degli importi nelle due denominazioni. Per contenere i costi è opportuno, ove possibile, utilizzare nel periodo transitorio la modulistica già stampata anche se non "euroconforme", utilizzando timbri appositamente realizzati oppure semplici annotazioni manuali.

Per i provvedimenti emanati in materia dalle singole amministrazioni centrali si veda [Euronorma](#), nella parte relativa alla normativa nazionale/normativa secondaria.

Dal 1° gennaio 2002 tutte le attività della P.A. saranno svolte esclusivamente in euro e pertanto la modulistica dovrà essere "euroconforme".

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 "*Problematiche connesse all'introduzione dell'euro*" (G.U. 5 luglio 1997, n. 155).

Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*" (G.U. 8 luglio 1998, n. 157 - Supplemento Ordinario n. 116/L), modificato ed integrato con il Decreto Legislativo n. 206 del 15 giugno 1999 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*" (G.U. 28 giugno 1999, n. 149).

Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22 "*Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro*" (G.U. 10 febbraio 1999, n. 33).

Decreto del Ministro del Tesoro dell'8 giugno 1999, n. 285 "*Esposizione di dati in euro nei documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 213/1998*" (G.U. 12 giugno 1999, n. 136).

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 "*Primi interventi per il rilancio dell'economia*" (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).